

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

n. 69

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 10 al 15 aprile 2003)

INDICE

BATTAFARANO ed altri: sulla struttura dell'E-nel in provincia di Rieti (4-02665) (risp. DELL'ELCE, <i>sottosegretario di Stato per le attività produttive</i>)	Pag. 3211	DEMASI: sull'impianto di tritovagliatura di Giffoni Valle Piana (4-03442) (risp. MATTEOLI, <i>ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio</i>)	Pag. 3231
BETTAMIO: sulla vicenda della minore Lara Berlini (4-04109) (risp. ANTONIONE, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	3212	DE PETRIS: sulla presenza di sostanze tossiche presso lo stabilimento Good Year di Cisterna di latina (4-01695) (risp. MATTEOLI, <i>ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio</i>)	3232
BUCCIERO: sulla chiusura dell'ufficio UNEP di Bari a seguito di uno sciopero (4-03256) (risp. CASTELLI, <i>ministro della giustizia</i>)	3217	DI SIENA: sull'elettrodotto Matera-Santa Sofia (4-02613) (risp. MATTEOLI, <i>ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio</i>)	3234
CARUSO Luigi: sull'albo dei dottori commercialisti (4-03881) (risp. CASTELLI, <i>ministro della giustizia</i>)	3218	FAVARO ed altri: sull'utilizzo di contenitori per il rifornimento di carburante (4-03241) (risp. DELL'ELCE, <i>sottosegretario di Stato per le attività produttive</i>)	3236
COMPAGNA ed altri: sul processo all'ex ministro De Lorenzo (4-02520) (risp. CASTELLI, <i>ministro della giustizia</i>)	3220	FLORINO: sulla bonifica del sito di Bagnoli (4-02628) (risp. MATTEOLI, <i>ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio</i>)	3237
COSTA: sui messi di conciliazione (4-02946) (risp. CASTELLI, <i>ministro della giustizia</i>)	3224	sull'appalto dei servizi di pulizia nel comune di Torre Annunziata (4-03104) (risp. D'ALI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	3240
CREMA: sullo stabilimento della Fincantieri di Ancona (4-03225) (risp. VALDUCCI, <i>sottosegretario di Stato per le attività produttive</i>)	3225	FRAU: sugli atti esecutivi (4-01408) (risp. CASTELLI, <i>ministro della giustizia</i>)	3242
DANIELI Paolo ed altri: sull'albo dei ragionieri e periti commerciali (4-02678) (risp. CASTELLI, <i>ministro della giustizia</i>)	3226	LIGUORI: sull'evasione di alcuni detenuti dalla casa circondariale di Vallo della Lucania (4-03179) (risp. CASTELLI, <i>ministro della giustizia</i>)	3245

15 APRILE 2003

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 69

MURINEDDU: sull'installazione di un traliccio da parte della Telecom nel comune di Santa Teresa di Gallura (4-02760) (risp. GASPARRI, *ministro delle comunicazioni*) Pag. 3247

SODANO Tommaso: sull'esecuzione di uno sfratto nei confronti di due anziani a Napoli (4-02627) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia*) 3249

sulla richiesta di reintegro di un dipendente dell'Enel (4-03450) (risp. DELL'ELCE, *sottosegretario di Stato per le attività produttive*) Pag. 3252

sulle condizioni di salute di un detenuto presso il carcere di Bellizzi (4-03673) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia*) 3254

BATTAFFARANO, CHIUSOLI, ANGIUS. – *Ai Ministri delle attività produttive e del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

la Direzione ENEL ha presentato in data 6 settembre 2001 il nuovo assetto organizzativo dell'Area Rete della Direzione Lazio, Abruzzo e Molise, che prevede per Rieti una Zona ridotta con le seguenti conseguenze:

il taglio di tre gruppi operativi (da quattro a uno);

lo smantellamento definitivo dello sportello commerciale, già chiuso il 18 febbraio 2002;

lo smantellamento dell'attuale Unità gestione e servizi;

l'accorpamento di tre unità in una sola;

il suddetto Piano ha suscitato la protesta dei sindacati e del comune di Colli sul Velino (Rieti),

si chiede di sapere:

quale sia la valutazione del Governo sul suddetto Piano;

quali interventi intenda adottare il Governo per evitare una penalizzazione produttiva ed occupazionale del territorio reatino.

(4-02665)

(16 luglio 2002)

RISPOSTA. – Il decreto legislativo n. 79 del 16 marzo 1999, di liberalizzazione del settore elettrico, ha imposto ad Enel una profonda trasformazione della propria struttura attraverso la costituzione di società separate, scorpori e cessioni di rami aziendali. Per meglio affrontare tali cambiamenti Enel Distribuzione ha riorganizzato le proprie strutture. Tale riorganizzazione è stata concepita in un'ottica di adeguamento alle disposizioni legislative relative alla liberalizzazione del mercato elettrico, nonché alle delibere dell'Autorità di settore relative al raggiungimento di determinati livelli di qualità del servizio ed alla separazione amministrativa e contabile per i soggetti giuridici che operano in più attività del settore dell'energia elettrica. In tale contesto Enel Distribuzione ha concluso il processo di riorganizzazione della propria area commerciale la quale, nel quadro della più ampia riutilizzazione delle risorse umane, è stata resa più agile ed orientata al cliente.

Per rispondere in modo ottimale e coerente a tali spinte, aprirsi al mercato e cogliere le opportunità di sviluppo derivanti dall'utilizzo delle tecnologie più innovative Enel Distribuzione ha successivamente elaborato e concluso anche il progetto di riorganizzazione dell'Area Rete. Tale processo ha come obiettivo primario l'ottimizzazione della gestione della rete e il miglioramento degli *standard* di qualità del servizio, senza alcuna ri-

caduta negativa sulle capacità di intervento del personale tecnico. Questo obiettivo sarà conseguito attraverso la ricompattazione delle responsabilità, la focalizzazione delle competenze sulle attività ritenute strategiche, nonché attraverso un programma di investimenti che avrà un positivo effetto anche sull'indotto.

In coerenza con tale disegno organizzativo la nuova organizzazione prevede, nella provincia di Rieti, la costituzione della Zona a struttura standard di Rieti, articolata nelle 3 unità di *staff* Programmazione Operativa, Progettazione e Lavori e Specialistica e nelle Unità Operative di Rieti e di Poggio Mirteto oltre che ai presidi operativi di Antrodoco, Amatrice e Borgo San Pietro. Ciò ha determinato la ricollocazione nella nuova struttura delle risorse presenti nella precedente. In particolare, le risorse dell'ex Unità Gestione e Servizi sono confluite in parte nell'Unità Progettazione e Lavori e in parte nell'Unità Programmazione Operativa. Le risorse degli ex Gruppi Operativi sono confluite in parte nell'Unità Programmazione Operativa, in parte nell'Unità Progettazione e Lavori e, soprattutto, nelle suddette Unità Operative. Tali strutture continueranno ad assicurare un adeguato presidio tecnico ed operativo in particolare per l'esecuzione delle attività costruttive e manutentive e per tutte le altre attività di più immediato interesse per la clientela, quali riparazione guasti ed interventi sui gruppi di misura.

Per quanto riguarda l'Area commerciale nella provincia di Rieti sono presenti il Punto Enel di Rieti, nel quale sono confluite gran parte delle risorse precedentemente inserite nelle ex Unità Clienti e quelle del recapito commerciale. Sono inoltre presenti 1 Account Manager nonché 2 punti Enel.si e 5 Corner Qui Enel.

Sulle suddette riorganizzazioni, oltre al confronto con le organizzazioni sindacali svoltosi in sede nazionale, si sono concluse le consultazioni previste a livello regionale.

Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive

DELL'ELCE

(1° aprile 2003)

BETTAMIO. – *Ai Ministri degli affari esteri e della giustizia.* – Premesso che:

le cronache giornalistiche da alcuni anni prestano attenzione alla storia di Lara, nata nel 1994 dal signor Silvio Berlini e da Lisbeth Flister, una cittadina norvegese;

dopo il fallimento del matrimonio, il tribunale distrettuale di Midhordaland affidò la minore congiuntamente ai genitori, provvedimento che il signor Berlini faticò a fare applicare;

nell'estate del 1997 la bambina veniva in Italia a trascorrere le vacanze, nel corso delle quali il padre notava un accentuarsi della sofferenza psichica e fisica della bambina. Dagli accertamenti disposti dal pediatra, dottor Ronchi di Rimini, emergeva che la bambina era affetta da una

grave forma di *deficit* immunitario (IGA), da ricorrenti polmoniti, otiti ed infezioni micotiche. Di conseguenza Silvio Berlini informava la madre che avrebbe trattenuto Lara oltre il termine previsto del 31 agosto 1997, in quanto il pediatra aveva disposto il ricovero della bambina nell'ospedale civile di Cattolica;

Lisbeth Flister avviava la richiesta di rimpatrio della minore in base alla convenzione dell'Aja sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori. Il padre si opponeva in base all'articolo 10 della stessa convenzione e presentava ricorso per affidamento presso il tribunale di Rimini;

sulla base dei risultati dell'istruttoria, il presidente del tribunale di Rimini disponeva una consulenza tecnica e denunciava la madre per il reato di maltrattamenti in famiglia (articolo 572 del codice penale);

il tribunale per i minorenni di Bologna, però, il 13 novembre 1997 disponeva l'immediato rimpatrio della minore suscitando le perplessità del tribunale di Rimini, dei servizi sociali e della questura. Il padre con una figlia in preda al panico per l'imminente distacco si rendeva irreperibile e si trasferiva con Lara a Bologna dove iniziava a frequentare la scuola materna e dopo la scuola elementare;

il 13 luglio 2001, ottemperando ad un ordine del tribunale di Rimini, Lara e Silvio Berlini si recavano nella Repubblica di San Marino per sottoporsi ad una consulenza tecnica d'ufficio disposta dal presidente del tribunale di Rimini; in conflitto con le disposizioni del tribunale di Rimini la procura del tribunale per i minorenni di Bologna chiedeva alle autorità sammarinesi di consegnare la minore. Ciò avveniva il 2 agosto 2001 ed il 3 agosto 2001, in contrasto con le osservazioni della consulente tecnica dell'Ufficio e dei servizi sociali italiani, la bambina veniva coattamente rimpatriata. Da allora la minore non ha più avuto rapporti con suo padre, eccetto alcuni rari e fortemente contrastati contatti telefonici;

il tribunale di Rimini ordinava il 13 settembre 2001 la prosecuzione della consulenza tecnica d'ufficio in Norvegia. Dalle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, depositata il 3 settembre 2002, risultava che la bambina aveva subito dei forti traumi. Risultava oltretutto che la madre Lisbeth Flister era da anni afflitta da una grave patologia psichiatrica con frequenti ricoveri in cliniche psichiatriche. La consulenza tecnica d'ufficio concludeva che Lara si trovava in una situazione di «grave rischio psico-fisico»;

i servizi della Asl Bologna Nord in tre relazioni alquanto allarmanti dichiaravano: «Ci troviamo di fronte a reiterati tentativi di ledere i diritti di questa bambina impunemente agiti a dispetto di tutti i trattati e di tutte le convenzioni internazionali sulla tutela dell'infanzia»;

tutte le ordinanze del tribunale di Rimini atte a proteggere la minore sono state completamente disattese, tanto che le procure di Bologna e Rimini procedevano nei confronti della signora Flister per varie ipotesi di reato;

Lara, secondo una consulenza tecnica d'ufficio pediatrica, necessita di particolari cure e medicazioni riguardo al suo deficit immunitario.

La madre apertamente si è opposta e da oltre 20 mesi Lara non riceve tali cure;

in data 22 novembre 2002 il presidente del tribunale di Rimini ha ordinato, con un provvedimento provvisorio, l'immediata decadenza della madre dall'affidamento;

la polizia norvegese ha emesso nel lontano 1998 un mandato di cattura internazionale contro il signor Berlino. Tale mandato fu dichiarato inesequibile dalla questura di Rimini. Questo mandato ha come fondamento un provvedimento cautelare norvegese emesso dalla polizia di Bergen;

il signor Berlino ed i suoi legali sostengono di incontrare una indisponibilità ad affrontare la vicenda da parte della Ambasciata d'Italia ad Oslo e della Direzione generale presso il Ministero degli affari esteri;

la Direzione generale per gli italiani all'estero ha comunicato al signor Berlino con lettera del 13 febbraio 2003 che è impossibilitata a dare accesso agli atti inerenti Lara Berlino, come disposto dalla legge n. 241 del 1990 sull'accesso ad atti amministrativi, in quanto la vicenda è vincolata dal decreto ministeriale n. 604 del 7 settembre 1994 (Documenti inaccessibili per motivi attinenti alla sicurezza, alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale e alla correttezza delle relazioni internazionali), si chiede di sapere:

se i fatti riscontrati corrispondano al vero e quali siano i motivi per cui un atto che appare ordinario sia invece secretato ai sensi del decreto ministeriale n. 604 del 7 settembre 1994;

quali iniziative si intenda intraprendere presso le autorità competenti per tutelare la minore affinché possano essere rispettate le decisioni del tribunale e sia ottenuta la collaborazione delle autorità norvegesi.

(4-04109)

(13 marzo 2003)

RISPOSTA. – Il Ministero degli affari esteri si occupa del caso di Lara Berlino sin dall'ottobre 2001, a seguito del rimpatrio coattivo della minore in Norvegia avvenuto nell'estate dello stesso anno, in applicazione della Convenzione dell'Aja del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori. All'epoca, infatti, il padre aveva sottratto la figlia, affidata alla madre dal Tribunale norvegese prima e da quello italiano poi.

In stretta collaborazione con l'Ambasciata d'Italia a Oslo, si è provveduto tempestivamente a fornire al signor Berlino alcune informazioni preliminari in merito alla possibilità di intraprendere ogni azione giurisdizionale volta a modificare il decreto di rimpatrio della minore, nonché ogni altro intervento ritenuto utile a revocare la potestà genitoriale della madre che, secondo l'interessato, non sarebbe in condizioni di esercitarla in quanto affetta da psicosi maniaco-depressiva.

Da quel momento, l'attività del Ministero degli affari esteri e dell'Ambasciata d'Italia in Norvegia ha proceduto in parallelo con l'*iter* giudiziario avviato dal signor Berlino per l'affidamento della minore, nell'in-

tento di suscitare l'interessamento delle autorità locali, mostratesi non particolarmente ricettive nei confronti delle segnalazioni pervenute da parte italiana.

In particolare, l'Ambasciata si è adoperata per promuovere ogni utile tentativo di accordo con la signora Flister al fine di garantire al connazionale il pieno diritto di visita assicurandogli un rapporto di continuità affettiva con la figlia, acquisire elementi sulla posizione penale del signor Berlino in Norvegia a seguito della sottrazione della minore da lui precedentemente effettuata e provvedere ad una visita consolare alla bambina, continuando nel contempo a sensibilizzare le autorità locali sulla delicata vicenda.

La signora Flister si è opposta, tramite i suoi legali, all'effettuazione della citata visita consolare e, pertanto, l'Ambasciata è ripetutamente intervenuta sui servizi sociali locali, sul Ministero della famiglia e sul Ministero degli affari esteri norvegesi per conoscere lo stato di vita e di salute della piccola Lara, sottolineando l'importanza che la minore mantenga costanti rapporti con il padre e la famiglia italiana, vista anche l'impossibilità per il signor Berlino di recarsi in Norvegia.

Il connazionale risulta infatti perseguibile, secondo il codice penale locale, per il reato di sottrazione di minore, in relazione al quale è stato emesso un mandato di cattura internazionale, tuttora pendente.

Come rappresentato personalmente al signor Berlino nel corso delle sue visite presso questo Ministero degli affari esteri, l'interessamento politico-diplomatico al caso potrebbe essere avvalorato da un'eventuale sentenza favorevole del Tribunale italiano, della quale l'interessato è stato altresì inviato a chiedere il riconoscimento, ai sensi della Convenzione di Lussemburgo del 1980 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori. Infatti, il provvedimento con il quale il competente Tribunale di Rimini ha revocato l'affidamento esclusivo della minore alla madre, riveste tuttora carattere provvisorio, in attesa che il collegio si pronunci sul merito della causa.

Per quanto concerne il diniego di accesso ai documenti amministrativi, risultano doverose alcune precisazioni.

Nella lettera citata dall'onorevole interrogante, infatti, si riscontra una specifica richiesta del legale del signor Berlino volta ad ottenere copia di una determinata risposta fornita dal Ministero della famiglia norvegese ed i seguiti di tale corrispondenza, di cui il connazionale è stato peraltro messo puntualmente al corrente. Prescindendo dalla riservatezza di alcune comunicazioni sulla base della normativa norvegese sulla tutela dei dati personali, normativa che le autorità italiane sono tenute a rispettare, il diniego di accesso non si riferisce, come lascia supporre il testo dell'interrogazione, all'intera documentazione relativa al caso, ma ad una specifica corrispondenza tra l'Ambasciata e le autorità locali che, attenendo alla protezione diplomatica del connazionale, rientra nei casi contemplati dall'articolo 2, paragrafo 1, del decreto ministeriale del 7 settembre 1994, sottratti al diritto di accesso previsto dalla legge n. 241/90.

La predetta norma recita, infatti, che sono sottratti all'accesso gli «atti concernenti la protezione diplomatica dei connazionali aventi come oggetto valutazioni sulla attendibilità delle parti interessate, sulla opportunità e sulla modalità degli interventi dell'amministrazione nei confronti delle autorità degli altri Paesi».

È peraltro opportuno precisare che una richiesta d'accesso agli atti relativi alla corrispondenza tra l'Ambasciata d'Italia ad Oslo e il Ministero degli affari esteri è stata già soddisfatta, conformemente alla citata legge n. 241/90 sull'accesso ai documenti amministrativi, nell'estate del 2002.

In merito alle iniziative intraprese sul caso, occorre ribadire quanto già reso noto al legale del signor Berlino in una lettera del 28 febbraio scorso, che fa stato dei recenti interventi dell'Ambasciata d'Italia ad Oslo e dei relativi esiti.

Il Ministero degli esteri norvegese, al quale i servizi sociali di Bergen hanno riferito le loro osservazioni sullo stato di salute della minore, ha comunicato che tale stato risulta estremamente soddisfacente, sottolineando l'assenza di motivi ostativi al mantenimento dell'affidamento di Lara alla madre. Stando a tale rapporto sembrerebbe emergere, in linea di principio, un'eventuale disponibilità da parte della signora Flister ad acconsentire ad un nuovo regime di visite per il signor Berlino, purché esso venga organizzato secondo modalità tali da impedire nuove illecite sottrazioni. La signora avrebbe altresì fatto notare l'assenza di proposte concrete da parte dell'ex marito al riguardo. Pertanto, si è ritenuto opportuno invitare il legale del signor Berlino a verificare la fattibilità di tale ipotesi, anche alla luce del peculiare *status* giuridico del suo assistito in Norvegia (stante la pendenza del mandato di cattura internazionale ed il conseguente rischio di arresto per il reato di sottrazione di minore) ma soprattutto la disponibilità dell'interessato a raggiungere un compromesso. Tale compromesso riveste, infatti, un indubbio rilievo ai fini della tutela dell'interesse prioritario della minore, nell'ottica dell'essenziale mantenimento di buoni rapporti con entrambi i genitori.

Oltre ad un riscontro in merito a quanto sopra rappresentato, si attende ancora la pronunzia definitiva del Tribunale di Rimini in merito all'affidamento della minore, anche ai fini della più volte ventilata possibilità di riconoscimento di un'eventuale sentenza più favorevole al connazionale, ai sensi della Convenzione di Lussemburgo del 1980.

Occorre ribadire, infatti, che le decisioni del Tribunale cui fa riferimento l'onorevole interrogante rivestono ancora carattere provvisorio e comunque non rilevano ai fini degli interventi per via diplomatica che l'Ambasciata d'Italia ad Oslo, in stretto coordinamento con questo Ministero, continua a porre in essere nell'interesse prioritario della minore.

Si ritiene, pertanto, che la descrizione dei fatti e degli interventi effettuati in favore del signor Berlino non sembrano confermare l'asserito atteggiamento d'indisponibilità nei suoi confronti. Tale atteggiamento sarebbe oltretutto privo di ragion d'essere alla luce del quotidiano impegno rivolto dagli Uffici centrali e periferici di questa Amministrazione ai casi di minori contesi, per la cui soluzione risultano fondamentali le peculiari

vicende familiari, i contesti politico-sociali, la disponibilità o meno di strumenti giuridici a supporto dell'azione diplomatica, nonché la reale determinazione delle parti a risolvere le spiacevoli vicende, in un rapporto di fiducia e collaborazione con le Istituzioni deputate alla loro tutela.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

ANTONIONE

(10 aprile 2003)

BUCCIERO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

in data 30 ottobre 2002 si è svolto lo sciopero generale dei servizi da parte di diversi lavoratori aderenti a varie sigle sindacali, tra cui CISL FPS Puglia, UNSA SAG, CGIL FP, UIL PA, UIDAG RDB;

secondo quanto previsto dalla legge n. 146 del 1990 sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, devono essere assicurati tutti quei servizi che consentano il godimento dei diritti della persona costituzionalmente garantiti;

la succitata normativa, a quanto è dato capire, non ricomprende nei suddetti servizi quelli di notifica degli atti giudiziari;

in pari data, l'Ufficio UNEP di Bari, situato all'interno del Palazzo di Giustizia, è rimasto completamente chiuso al pubblico per totale adesione degli operatori allo sciopero proclamato dai diversi sindacati;

non è dato conoscere, allo stato, quanti uffici UNEP siano rimasti chiusi al pubblico, causando, così facendo, un grave disagio e notevoli disservizi all'utenza;

tutta questa situazione ha comportato l'impossibilità per alcuni operatori di giustizia di procedere alla notifica degli atti urgenti in scadenza e, di conseguenza, la perdita di diritti anche, e soprattutto, di difesa giudiziaria,

si chiede di conoscere:

l'opinione degli interrogati circa la possibilità di ottenere un provvedimento straordinario che differisca i termini di giustizia scadenti nei giorni immediatamente successivi alla data del 30 ottobre 2002, per i quali, stante lo sciopero generale, è stata impossibile la notifica;

se sia intenzione del Governo emanare un provvedimento che consenta di ricomprendere senza equivoci, tra i servizi pubblici essenziali, anche la notifica degli atti giudiziari.

(4-03256)

(5 novembre 2002)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto indicata, si rappresenta che il diritto di sciopero, costituzionalmente garantito, è puntualmente disciplinato dalla legge 12 giugno 1990, n. 146. Nella suddetta legge viene esplicitato in modo chiaro il concetto di «servizi pubblici es-

senziali» come quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, pur temperando l'esercizio del diritto di sciopero.

La citata normativa dispone le regole da rispettare e le procedure da seguire, in caso di sciopero. Ai sensi degli articoli 1 e 2 della suddetta legge, per assicurare una continuità delle prestazioni indispensabili, viene fatta una elencazione dei servizi essenziali e, nell'ambito di questi ultimi, vengono, ovviamente, ricompresi alcuni servizi attinenti all'attività giudiziaria, limitatamente, però, allo svolgimento delle udienze nei processi con rito direttissimo, o con imputati detenuti, alle scarcerazioni ed alla libertà provvisoria. Rileva, altresì, il fatto che con il decreto ministeriale 7 novembre 1990, che ha recepito l'accordo decentrato del 17 ottobre 1990, si individuano i vari profili professionali per garantire la continuità delle prestazioni negli uffici giudiziari e nell'elenco viene fatta menzione, relativamente agli UNEP, solo della figura dell'operatore UNEP relativamente alla funzione di assistenza all'udienza, con l'ulteriore deduzione che la funzione dell'Ufficiale giudiziario non è, evidentemente, valutata come essenziale.

L'attività di notifica, nella ipotesi lamentata, non verrebbe, comunque, a mancare in quanto vi sono altri soggetti che la legge prevede siano preposti in alternativa a tale attività (polizia giudiziaria, messi del giudice di pace). Inoltre il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, prevede che, proprio per eventi di carattere eccezionale, qualora gli uffici giudiziari non siano in grado di funzionare regolarmente, i termini di decadenza per il compimento di atti presso i suddetti uffici, o a mezzo del personale addetto presso gli stessi, siano prorogati di quindici giorni a decorrere dal giorno in cui è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il decreto del Ministro della giustizia a seguito del verificarsi dell'evento (articoli 1 e 2).

Per quanto riguarda in particolare il caso specifico dell'Ufficio unico esecuzioni e protesti di Bari, che non è stato in grado di funzionare regolarmente il giorno 30 ottobre 2002 a causa dello sciopero nazionale citato nell'atto di sindacato ispettivo, si rappresenta che in data 11 febbraio 2003 è stato emanato il decreto con il quale sono stati prorogati di quindici giorni, a decorrere dal 22 febbraio 2003, data di pubblicazione dello stesso decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 44, i termini di decadenza per il compimento di atti presso detto Ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nel giorno indicato o nei cinque giorni successivi.

Il Ministro della giustizia

CASTELLI

(7 aprile 2003)

CARUSO Luigi. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della giustizia, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del lavoro e delle politiche sociali.* – Per sapere:

se sia vero che è all'esame del Consiglio dei ministri uno schema di disegno di legge predisposto dal Ministro della giustizia e segnatamente

dal sottosegretario on.le Michele Vietti, volto a istituire «l'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili» e ad unificare gli Albi dei Dottori Commercialisti (professionisti muniti di laurea ed esame di Stato) e dei Ragionieri e Periti commerciali (che nella quasi totalità degli iscritti sono muniti soltanto di diploma di scuola superiore, senza percorsi universitari e senza esame di Stato, ma solo con esame interno);

se sia vero che nello schema di disegno di legge suddetto nella Sezione alta A sarebbero iscritti i Dottori Commercialisti con laurea specialistica unitamente ai Ragionieri diplomati, tutti col titolo di «Commercialista», e nella sezione B andrebbero iscritti i laureati triennali con esame di Stato e col titolo di «Esperto Contabile»;

se sia vero che è prevista anche la fusione di entrambe le Casse di Previdenza, Enti Privati, con situazioni patrimoniali differenti, come ha evidenziato una nota della Cassa di previdenza dei Dottori Commercialisti;

se sia vero che i «Revisori Contabili» anziché confluire nell'Albo Unico resteranno sotto la vigilanza del Ministero della giustizia;

se sia vero che non vengono determinate sin d'ora nuove prerogative per gli iscritti;

se sia vero che la categoria dei Dottori Commercialisti si sia espressa con referendum popolare e con deliberato (dapprima recepito democraticamente il 7 novembre 2002 dal Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti, e poi sconfessato immotivatamente il 18 settembre 2002), stabilendo condizioni inderogabili, nessuna delle quali è riportata nello schema;

se tutto quanto sopra non costituisca palese violazione degli articoli 3, 33, comma 5, 18, 38, 41 e 117, comma 3 (che prevede l'intervento anche delle Regioni), e pertanto se non si ritenga assolutamente indispensabile ritirare il disegno di legge suddetto e riformularlo secondo i principi di costituzionalità, legalità e giustizia.

(4-03881)

(13 febbraio 2003)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto indicata, si rappresenta che il progetto di riforma della professione economico contabile, approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 14 febbraio 2003, con il titolo di «Delega al Governo per l'istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili», è stato presentato in data 5 marzo 2003 alla Camera dei deputati (atto Camera n. 3744).

Il Ministro della giustizia

CASTELLI

(7 aprile 2003)

COMPAGNA, CONTESTABILE, ALBERTI CASELLATI, GRECO, GUZZANTI, SODANO Calogero, DEL TURCO, RONCONI, CASTAGNETTI, IANNUZZI, VIZZINI, NOVI, MONCADA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

dalla sentenza (depositata in Cancelleria il 24 aprile 2002) n. 134 della Corte Costituzionale, redattore Gustavo Zagrebelsky, emerge nitidamente come, quanto, perché una commistione fra le funzioni di giudice e di pubblico ministero, nei confronti del medesimo imputato, abbia segnato (dalle indagini preliminari fino alle sentenze) tutta la vicenda processuale dell'ex ministro Francesco De Lorenzo, determinando così, rispetto agli altri coimputati «laici», vistosa disparità di trattamento e di esiti processuali;

proprio tale «prassi interpretativa» della normativa introdotta nel 1989 in tema di reati ministeriali, a giudizio della Corte Costituzionale, avrebbe vanificato nei fatti, nelle procedure, nei diritti, tanto il nuovo Codice di procedura penale, quanto il nuovo testo dell'articolo 111 della Costituzione;

se «tra i vari casi di incompatibilità all'ufficio di giudice, il nuovo Codice prevede quello di chi ha esercitato nel medesimo procedimento funzioni di pubblico ministero», si argomenta nella sentenza n. 134, diventa davvero singolare registrare come, sotto l'egida di tale codice, il processo all'ex Ministro abbia potuto svolgersi non certo «nel contraddittorio tra le parti, in condizione di parità, davanti a giudice terzo e imparziale», come dettato dall'articolo 111 della Costituzione, sebbene davanti ad un giudice che aveva svolto funzioni di pubblico ministero;

il rapporto tra il procedimento a carico dei Ministri per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni e il diritto processuale comune è stato irrimediabilmente alterato a causa dello svolgimento delle indagini da parte di un organo giudiziario dichiarato poi incompetente dalla stessa Corte di Cassazione e della decisione con la quale il collegio per i reati ministeriali dispose la separazione della posizione di Francesco De Lorenzo da quella di tutti gli altri imputati con un provvedimento che la Corte di Cassazione ha definito «illegittimo», seppur non censurabile in mancanza di una specifica previsione di nullità nel codice;

da tali violazioni di legge sono derivati distinti processi – che poi hanno avuto esiti assolutamente contrastanti fra di loro – nei quali tutta l'attività di indagine, sebbene svolta da un Organo cui tale attività non era consentita, ha potuto confluire nel fascicolo processuale del processo De Lorenzo ed essere in esso utilizzata come prova, costituendone il materiale probatorio del quale si sono serviti i giudici di merito, in via esclusiva, per affermare la responsabilità dell'imputato, dal momento che la normativa allora vigente consentiva ai coimputati di avvalersi della facoltà di non rispondere e, quindi, di utilizzare dichiarazioni rese nel corso di un'attività di indagine illegittima;

la questione della competenza del collegio per i reati ministeriali, sempre rigettata nel corso del giudizio di primo grado, di Appello, di Cassazione ed ora oggetto della suddetta sentenza della Corte Costituzionale,

se fosse stata risolta prima del passaggio in giudicato, avrebbe comportato (come comporterà per tutti gli altri imputati nei procedimenti separati) il ritorno del processo alla fase dell'udienza preliminare, con tutte le garanzie necessarie per un giusto processo anche nei confronti di Francesco De Lorenzo;

la condizione di detenzione di Francesco De Lorenzo, sulla base di un processo nel quale si sono accumulati tanti profili di illegittimità (tutti riconosciuti dagli organi giudiziari che si sono pronunciati), non può che configurarsi, stando all'articolo 54 della Carta Europea di Nizza «abuso di diritto»,

gli interroganti chiedono di sapere:

di fronte alle implicazioni interpretative della legge, n. 219 del 1989, ricavabili dalla sentenza 134 della Corte Costituzionale, quali iniziative legislative sembrino prioritarie per ridisegnare, anche nel procedimento per i reati ministeriali, adeguati profili di terzietà della giurisdizione;

come garantire in futuro che non si determinino più le irrimediabili distorte applicazioni di norme processuali che hanno reso emblematico, non certo a onore dell'ordinamento, il non «giusto processo» subito da Francesco De Lorenzo.

(4-02520)

(26 giugno 2002)

RISPOSTA. – Nel caso De Lorenzo, il Collegio per i reati ministeriali istituito presso il Tribunale di Napoli ha svolto, oltre le funzioni di organo delle indagini preliminari, anche quella di giudice dell'udienza preliminare, a seguito dell'autorizzazione a procedere concessa dall'Assemblea parlamentare su richiesta del Collegio stesso. Ciò, in conformità all'orientamento giurisprudenziale avallato, anche dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 265 del 1990.

L'orientamento interpretativo citato è stato, tuttavia, recentemente superato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 134 del 24 aprile 2002, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 219 del 1989, precisando la portata della norma impugnata.

Nel fornire la interpretazione costituzionalmente orientata della norma, la Corte costituzionale ha precisato che «...una volta concessa l'autorizzazione dall'Assemblea parlamentare... gli atti siano restituiti al collegio che a essa li aveva inviati, affinché il procedimento prosegua secondo le forme ordinarie, vale al dire per impulso del pubblico ministero e davanti agli ordinari organi giudicanti competenti».

La sentenza in commento ha espressamente e motivatamente rovesciato l'opposto orientamento giurisprudenziale in materia di reati ministeriali, seguito dalla Corte di Cassazione (che aveva precedentemente respinto come manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate al riguardo) e accolto dalla stessa Corte costituzionale

nella sentenza n. 265 del 1990, sotto il vigore di un diverso contesto normativo.

Per effetto della nuova interpretazione fornita nella sentenza della Corte costituzionale n. 134 del 24 aprile 2002 la specialità del procedimento penale per reati ministeriali risulta circoscritta alla fase delle indagini finalizzate, alternativamente, alla archiviazione o alla richiesta di autorizzazione a procedere.

È, invece, espressamente preclusa la specialità del procedimento in questione quanto alle fasi successive alla autorizzazione a procedere: onde la competenza a celebrare l'udienza preliminare è riconosciuta al giudice presso il tribunale ordinario.

In questo modo, il procedimento per i cosiddetti reati ministeriali appare compatibile con i principi costituzionali di uguaglianza, di non colpevolezza e del «giusto processo» (articoli 3, 27, comma 2, e 111 della Costituzione).

Tanto premesso, si ritiene che la interpretazione costituzionalmente orientata delle norme ricavabile dalla sentenza n. 134 della Corte costituzionale garantisca il principio della terzietà della giurisdizione anche nel procedimento per i reati ministeriali.

La Corte, infatti, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma censurata nella misura in cui «deve ritenersi imposta sul piano costituzionale e sistematico una diversa interpretazione della norma stessa che garantisca appunto la separazione delle funzioni e il rispetto del principio di terzietà del giudice anche nei procedimenti per i reati ministeriali».

La Corte, dopo aver rilevato come l'attuale sistema processuale sia ispirato alla separazione delle funzioni di pubblico ministero e di giudice dell'udienza preliminare, ha ritenuto la legittimità della norma censurata sul presupposto che l'esercizio delle funzioni giudicanti nei procedimenti per reati ministeriali non può essere demandato a quello stesso collegio che ha svolto funzioni di indagine e ha richiesto l'autorizzazione a procedere all'assemblea parlamentare.

La sentenza, che è da ascrivere alla categoria di quelle interpretative di rigetto, può incidere direttamente sui procedimenti per i quali non si sia ancora svolta l'udienza preliminare e su quelli che, seppure in avanzata fase di svolgimento, hanno visto celebrarsi l'udienza preliminare davanti allo stesso collegio competente a svolgere le funzioni di indagine.

Nessuna rilevanza può, invece, avere nei processi conclusi con sentenza passata in giudicato, come nel caso oggetto dell'interrogazione parlamentare.

Le considerazioni esposte inducono a prendere atto, quindi, dell'esistenza di situazioni non sicuramente riparabili alla stregua del vigente sistema.

Venendo ora all'ulteriore quesito posto dagli interroganti i quali chiedono di sapere quali iniziative normative possano essere per il futuro adottate onde evitare il verificarsi di situazioni analoghe a quella in esame, si osserva quanto segue.

Appare oltremodo difficoltoso, sul piano dei principi generali, immaginare iniziative normative finalizzate a consentire la nuova celebrazione dei processi nel caso in cui la Corte Costituzionale, com'è avvenuto nel caso di specie, abbia ritenuto di dare con una sentenza interpretativa, aderente al dettato costituzionale, una diversa lettura della norma processuale rispetto a quella data dalla magistratura nell'ambito di un processo conclusosi con sentenza passata in giudicato.

Si tratterebbe, infatti, di affrontare problemi di estrema delicatezza atinenti alla definitività della sentenza – indispensabile per assicurare certezza nel successivo svolgimento dei rapporti giuridici nonché al valore stesso ed ai limiti applicativi delle sentenze interpretative emesse dalla Corte Costituzionale.

La problematica sollevata dagli interroganti potrebbe, invece, seppure in maniera indiretta, trovare soluzione ove si procedesse a modificare l'attuale disciplina della revisione aggiungendo alla elencazione dei casi attualmente previsti l'ipotesi di accertamento con sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, della violazione dell'articolo 6 che prevede il diritto ad un equo processo.

Premesso, infatti, che le modifiche apportate all'articolo 111 della Costituzione si ispirano ai principi contenuti nell'articolo 6 della Convenzione dei diritti dell'uomo, ne discende che disposizioni che violano la norma costituzionale citata possono nello stesso tempo essere in contrasto anche con i principi della Convenzione.

Vi sono attualmente proposte di legge di iniziativa parlamentare volte alla disciplina della revisione nel senso indicato.

Il tema appare piuttosto complesso ed occorre certamente procedere con estrema cautela.

Vi è il problema, infatti, di evitare che la revisione perda la sua natura di mezzo straordinario di impugnazione.

Ciò, oltre ad incidere negativamente sulla certezza dei rapporti giuridici finirebbe, infatti, inevitabilmente per dilatare ulteriormente i tempi di definizione dei processi già insopportabilmente lunghi.

E che si tratti di problemi di non facile soluzione è dimostrato anche dalle diversità evidenti che gli altri ordinamenti giuridici fanno registrare sul punto.

Non tutti gli ordinamenti, infatti, ammettono la revisione nel caso in esame e, anche quelli che prevedono tale evenienza, a parte talune posizioni quali quelle del Regno Unito, prevedono varie limitazioni per contenere il ricorso allo strumento della revisione.

È questo il caso, ad esempio, della Francia o della Svizzera che prevedono la revisione quale mezzo sussidiario di riparazione che può operare solo ove permangono conseguenze negative non altrimenti eliminabili.

Di qui l'opportunità che la modifica dell'istituto della revisione sia calata in un più ampio e meditato contesto di riforma dei mezzi di impugnazione, nell'ambito di una più generale riforma del processo penale.

Il Ministro della giustizia

CASTELLI

(7 aprile 2003)

COSTA. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che a Presicce i messi di conciliazione in servizio presso gli uffici dei giudici di pace hanno indetto una manifestazione di protesta a Roma, nelle vicinanze del Ministero della giustizia;

che la decisione è stata presa da circa 400 lavoratori che pur avendo superato un regolare concorso che prevedeva l'inquadramento negli organici del Ministero della giustizia si trovano in una situazione di estrema precarietà;

che per alcuni di questi lavoratori il problema si protrae da circa venti anni;

che molti non hanno la garanzia di uno stipendio fisso, né copertura assicurativa e contributi;

che se questi lavoratori si fermassero paralizzerebbero tutto quel settore della giustizia dei giudici di pace che oggi è piuttosto considerevole;

che il problema vede interessati solo i messi di conciliazione del Sud, dato che i messi di conciliazione delle regioni settentrionali sono già stati assunti dai comuni,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire dando più garanzie ai messi di conciliazione del Sud nell'espletamento delle loro funzioni.

(4-02946)

(19 settembre 2002)

RISPOSTA. – Con provvedimento del direttore generale 5 ottobre 2000, in attuazione della legge 24 novembre 1999, n. 468, sono stati indetti due bandi di concorso riservati ai messi di conciliazione non dipendenti comunali, rispettivamente per 50 posti di operatore giudiziario B1 e per 320 posti di ausiliario A1.

L'espletamento dei suddetti concorsi si è concluso a fine anno 2001 e la pubblicazione delle graduatorie è avvenuta il 15 aprile 2002.

Il decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 2002 di autorizzazione all'assunzione dei vincitori dei concorsi in parola, per i quali si è proceduto entro il 31 dicembre 2002 alla stipula dei relativi contratti, è stato registrato dalla Corte dei Conti in data 14 gennaio 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 4 marzo 2003.

Si fa infine presente che gli interessati sono stati invitati ad assumere servizio il 10 aprile 2003.

Il Ministro della giustizia

CASTELLI

(7 aprile 2003)

CREMA. – *Ai Ministri delle attività produttive e del lavoro e delle politiche sociali.* – Considerato il mancato rispetto delle assunzioni previste presso lo stabilimento della Fincantieri di Ancona, realizzate solo per il 50 per cento di quanto concordato, a causa dell'utilizzo abnorme delle ditte in appalto per oltre il 40 per cento, ben al disopra di quanto previsto dalla legge che è del 25 per cento, e per il blocco del corso di formazione previsto e già finanziato dalla Provincia di Ancona;

alla luce dei mancati investimenti relativi allo spostamento delle banchine di allestimento all'interno del cantiere nonostante la disponibilità dimostrata dalla Regione, dal comune di Ancona e dalla Autorità Portuale per un soggetto che porterebbe ad un recupero di produttività di circa l'8 per cento, al miglioramento dell'area portuale e monumentale del porto di Ancona,

l'interrogante chiede di sapere:

se risponda al vero che a partire dall'anno 2003, esaurite le commesse in corso, la Fincantieri di Ancona intenda abbandonare il comparto delle navi mercantili che non siano ad elevato contenuto tecnologico, mettendo di fatto sul lastrico le maestranze attualmente occupate;

quali iniziative saranno prese per assicurare il rispetto degli impegni assunti in termini di prospettiva sia sugli investimenti che sull'occupazione, atteso che il confronto tra la Fincantieri e il Governo deve tendere ad ottenere garanzie sul piano occupazionale ed a definire il futuro assetto del gruppo, visto che nella fase attuale lo stesso non è ricompreso nel programma di privatizzazione previsto dal Governo.

(4-03225)

(24 ottobre 2002)

RISPOSTA. – In merito alle preoccupazioni espresse nell'interrogazione in oggetto relative alla dismissione del comparto navi mercantili della Fincantieri di Ancona, si rappresenta quanto segue, anche sulla base delle notizie fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il settore, come riferito dalla stessa Fincantieri, evidenzia delle condizioni di criticità dovute alla concorrenza mondiale, particolarmente da parte dei paesi asiatici. Ciò nonostante, esiste da parte della società, la volontà, oltre che la necessità di doversi adeguare alle richieste del mercato (realizzando, ad esempio navi ad elevato contenuto di sicurezza e maggiormente tecnologiche) adottando le iniziative dirette alla trasformazione

della produzione che, secondo quanto precisato dalla dirigenza dell'azienda, non incideranno sul personale attualmente occupato.

Per quanto riguarda lo stato e le prospettive occupazionali in virtù delle commesse acquisite e dei lavori in atto, la Fincantieri ha fornito assicurazioni circa il mantenimento della piena occupazione fino a tutto il corrente anno.

Allo stato attuale, il personale occupato presso lo stabilimento Fincantieri risulta così composto: 5 dirigenti, 170 impiegati e 485 operai.

Al riguardo, si precisa che negli ultimi due anni sono state assunte circa 200 unità in sostituzione di lavoratori che hanno risolto anticipatamente il rapporto di lavoro, in applicazione del riconoscimento normativo di svolgimento di attività lavorativa considerata a rischio.

Era stato inoltre previsto l'inserimento di ulteriori 60 unità nell'area produttiva dello stabilimento con contratto di formazione-lavoro attraverso l'espletamento di corsi professionali finanziati dalla Provincia di Ancona. Dei quattro corsi previsti ne sono però stati espletati solo due che hanno consentito l'assunzione di trenta unità; gli altri due corsi per le restanti 30 unità sono stati momentaneamente sospesi, in quanto l'attuale carico di lavoro dello stabilimento in argomento non consente un ulteriore incremento di organico.

Per quanto concerne gli investimenti, risulta che i progetti relativi alla realizzazione della nuova Banchina di allestimento e del nuovo edificio mensa-spogliatoio sono rimasti allo stato progettuale per il mancato accordo sulla ripartizione dei costi da sostenere. Recentemente sono ripresi i contatti con l'Autorità portuale per trovare un accordo volto alla realizzazione dei predetti investimenti.

Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive

VALDUCCI

(1° aprile 2003)

DANIELI Paolo, CHINCARINI, CARRARA, TREDESE, DE RIGO, GABURRO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della giustizia e dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

in atto esistono l'Albo professionale dei ragionieri e periti commerciali, sorto per contenere i suddetti professionisti muniti di diploma di scuola media superiore che fino al 1996 non avevano superato alcun esame di Stato, e l'Albo dei dottori commercialisti che include professionisti muniti di laurea universitaria in economia e commercio che, previo praticantato, hanno superato un esame di Stato ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione;

gli Ordinamenti professionali di entrambe le professioni sono dell'anno 1953, perciò ormai obsoleti, atteso che in questi ultimi 50 anni il mercato richiede prestazioni sempre più specialistiche e con studi universitari seri e cospicui;

il legislatore italiano in armonia con quello europeo ha stabilito che ormai per accedere alla professione economica-giuridica-contabile è indispensabile la laurea e gli esami di Stato, essendo insufficiente il solo diploma;

il solo Albo professionale sorto per contenere laureati è in merito solo quello dei dottori commercialisti, al cui interno ovviamente dovranno continuare a iscriversi i laureati (sia triennali che quinquennali);

anziché prendere atto che l'Albo dei ragionieri, così come il titolo di studio conseguente, era ad esaurimento, si sta tentando di creare una duplicazione dell'Albo già esistente dei dottori commercialisti, consentendo che nell'Albo dei ragionieri e periti commerciali si iscrivessero laureati (ciascun soggetto munito di laurea è un dottore, non più un ragioniere);

ciò nonostante è palese ed evidente che, in via di fatto, gli iscritti all'Albo dei ragionieri sono in numero esiguo anno per anno; viceversa l'Albo dei dottori commercialisti aumenta di migliaia di unità all'anno, il che si riversa evidentemente e sensibilmente anche sulle rispettive Casse di previdenza e assistenza, privatistiche e quella dei ragionieri non può soddisfare il pagamento delle pensioni di anzianità;

in atto esistono circa 51.600 iscritti all'Albo dei dottori commercialisti e circa 40.000 iscritti all'Albo dei ragionieri, la quasi totalità di questi ultimi muniti del solo diploma di scuola media superiore;

da qualche tempo si discute della unificazione degli Albi suddetti, argomento questo che, se trova unanimità di consenso nei ragionieri diplomati, lacera costantemente la categoria dei dottori commercialisti che ha visto recentissimamente (19 giugno) il cambio al vertice (Serao è stato sostituito con Tamborrino) e con un referendum sottoposto alla base degli iscritti, i cui esiti sono stati fatti propri dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti all'unanimità con deliberazione ufficializzata al Governo, si è resa disponibile ad una unica professione economica denominata di dottore commercialista a condizioni - tutte inderogabili - che i ragionieri con il loro titolo siano allocati in separata sezione/elenco, siano concesse prerogative ai dottori commercialisti, siano inclusi i revisori contabili in separata sezione, siano fatti salvi i diritti acquisiti dalle rispettive casse di previdenza;

i ragionieri, viceversa, insistono nel richiedere anche il titolo di «commercialista» che il decreto del Presidente della Repubblica 1067/53 concede in esclusiva ai dottori nella denominazione - *nomen iuris* - di dottore commercialista; nel richiedere un Albo unico con allocazione dei diplomati senza esame di Stato nella stessa Sezione e nello stesso elenco dei dottori commercialisti laureati quadriennali e quinquennali e con esame di Stato e perciò in sezione superiore ai laureati triennali, richiesta che configura, di fatto, la estinzione del titolo e della professione di ragioniere con il conferimento di decine di migliaia di lauree *honoris causa* con evidenti macroscopiche violazioni di norme legali e morali; nella richiesta della fusione anche delle Casse di previdenza onde garantirsi il futuro pensionamento di tutti i ragionieri mercè una Cassa Unica e

cioè, di fatto, con i versamenti contributivi dei dottori commercialisti la cui Cassa di previdenza, peraltro, ha quasi raddoppiato con deliberazione del 30 novembre 2001 il prelievo contributivo, con grave difficoltà degli iscritti, soprattutto le giovani generazioni;

tutto ciò inoltre costituirebbe una grave beffa dei praticanti dottori commercialisti che dopo aver acquisito una laurea, dopo un triennio di tirocinio, dopo il superamento di un esame di Stato, si vedrebbero inclusi ed equiparati in tutto e per tutto nell'Albo assieme ai ragionieri diplomati ai quali dovranno garantire titolo, prerogative professionali e pensioni di pertinenza dei professionisti laureati;

inoltre si ha notizia anche di scontri fisici avvenuti fra gli alti esponenti della categoria dei dottori commercialisti con querele e procedimenti penali *in itinere*;

peraltro da parte di esponenti anche istituzionali dei dottori commercialisti è già stato annunciato lo sciopero della fame ove si addivenisse alla proposta di unificazione paritetica;

nel periodo aprile 2001 – e ciò nel corso del cosiddetto «progetto Rossi» sulla unificazione degli Albi (periodo nel quale si è verificata una propensione del vertice del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti pro-fusione) – il presidente del Consiglio nazionale dei ragionieri ha fatto obbligo a tutti gli iscritti di versare un contributo straordinario di lire 100.000 *pro capite* (con una raccolta complessiva dunque di quasi 4 miliardi) fuori contabilità e fuori bilancio per una non meglio precisata destinazione comunque non istituzionale. E' stato presentato alla Corte dei Conti e al Ministero della giustizia un esposto per il controllo della destinazione effettiva delle somme;

in atto è all'esame del Senato il decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, che consente l'accesso alla professione di ragioniere ai laureati triennali e quinquennali e in quella dei dottori commercialisti dei soli laureati quinquennali;

è stata notificata, nell'ambito della opposizione alla unificazione degli Albi condotta da parte dei dottori commercialisti, diffida al Governo e alla Cassa di previdenza dei dottori commercialisti a procedere alla fusione sotto pena di violazione costituzionale e di azione a tutela,

gli interroganti chiedono di conoscere:

se sia vero che il Governo, segnatamente nelle persone dei Sottosegretari di Stato per la giustizia, e per l'università, appositamente delegati, stia predisponendo un progetto di fusione dei due Albi sopraddetti;

se sia vero che in detto progetto di fusione – come era già avvenuto nello schema di disegno di legge presentato tempo fa in Consiglio dei ministri e «congelato» – è previsto il titolo di «commercialista» sia per dottori che per ragionieri, fatto che configura illegittimità costituzionale, così come già conclamata, nel 1995, dalla I Commissione Affari Costituzionali della Camera dei deputati che ha dichiarato improponibile la proposta di legge dell'onorevole Nan tendente ad attribuire ai ragionieri e periti commerciali il titolo di «commercialista»;

se sia vero che i ragionieri muniti di semplice diploma verrebbero inclusi – o da subito o previo un periodo transitorio – nella stessa sezione, nello stesso elenco, con gli stessi diritti degli attuali dottori commercialisti muniti di laurea ed esame di Stato e dunque in sezione addirittura superiore ai laureati triennali, con ciò configurandosi violazione degli articoli 3 e 33 della Costituzione;

se sia vero che non verrebbero concesse prerogative ai dottori commercialisti, ma, eventualmente, ad entrambe le differenti categorie professionali;

se sia vero che si sta valutando di procedere anche alla unificazione delle Casse di previdenza, che in quanto proprietà privata sotto tutela costituzionale non possono essere fuse col semplice assenso del Consiglio di Amministrazione, ma necessitano del consenso di tutti gli aventi diritto, quindi di tutti gli iscritti alle Casse;

se sia vero che da quanto riporta la stampa ci sarebbe una sorta di accordo non iscritto – e non proveniente da alcuna delibera ufficiale emessa dai Consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri – che taluni esponenti di vertice sarebbero disposti a «cedere» sull'albo unico in cambio del mantenimento degli incarichi nei collegi sindacali, dei quali i Consiglieri nazionali sarebbero provvisti in larghissima misura, ben oltre ogni naturale tollerabilità giuridica e morale per l'espletamento di un corretto mandato;

se in relazione all'esposto di cui sopra volto a conoscere l'effettiva destinazione delle somme di circa 4 miliardi di lire rimosse dal Consiglio nazionale dei ragionieri il Ministero abbia espletato la competente istruttoria facendo conoscere gli esiti conseguenti e se, qualora ancora *in itinere*, non si ravvisi assolutamente indispensabile procedere a far luce su quanto sopra prima di assumersi ogni decisione sull'albo unico;

quali siano gli intendimenti e le proposte del Governo per evitare che un «problema sociale» venga da uno Stato di diritto inammissibilmente e ingiustamente posto a carico di una categoria professionale.

(4-02678)

(17 luglio 2002)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto indicata, si rappresenta che il progetto di riforma della professione economica, approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 14 febbraio 2003, con il titolo di «Delega al Governo per l'istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili», è stato presentato in data 5 marzo 2003 alla Camera dei deputati (atto Camera n. 3744).

Quanto al contributo di lire 100.000 *pro capite*, riscosso dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri, ugualmente oggetto dell'interrogazione in questione, si evidenzia quanto segue.

A seguito di un esposto giunto a questo Ministero relativamente al contributo in argomento, la Direzione Generale competente ha provveduto

ad interpellare il Consiglio Nazionale dei Ragionieri e dei Periti Commerciali.

Dalla nota pervenuta dal Consiglio, datata 11 settembre 2002, risulta che la somma di lire 100.000 è stata richiesta a ciascun iscritto dal Consiglio Nazionale (insediatosi il 21 novembre 2000), nel corso della seduta del 7 marzo 2001, dopo aver esaminato i programmi ed i progetti per la consiliatura 2001/2003.

Emerge altresì che il Consiglio ha provveduto a riscuotere direttamente la somma di lire 100.000 per ciascun iscritto – deliberata in aumento rispetto alla quota di lire 300.000 – dato che i Collegi avevano, nel frattempo, già emesso i ruoli per la riscossione della somma originaria di lire 300.000 per ogni iscritto.

All'uopo è evidenziato che già in precedenza il Consiglio Nazionale aveva stabilito che il contributo fosse di lire 400.000 per iscritto (seduta del 19 luglio 2000) ma tale delibera era stata successivamente revocata.

Nella nota del Consiglio Nazionale in argomento sono, inoltre, descritte le procedure contabili ed amministrative adottate successivamente alla medesima delibera del Consiglio del 7 marzo 2001.

In considerazione della specificità tecnica e della puntualità delle indicazioni, vale la pena riportare per esteso quanto evidenziato in merito nella nota in argomento:

«Le cifre risultanti da tale quota integrativa sono state infatti opportunamente ed immediatamente appostate nel bilancio di previsione per l'anno 2001. Con delibera del 21 marzo, infatti (la seduta immediatamente successiva a quella del 7 marzo), il Consiglio, acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori, ha apportato al Bilancio le seguenti variazioni: Istituzione del capitolo 302 «contributo integrativo» con dotazione di lire 3.944.300.000 e, in adempimento delle indicazioni emerse dal dibattito assembleare del 20-21 febbraio – contemporanea variazione in aumento dei seguenti capitoli di spesa del bilancio preventivo per l'anno 2001:

Capitolo 488 «università e rapporto con gli atenei» – Lire 670.000.000.

Capitolo 489 «progetto immagine e comunicazione » – Lire 530.000.000.

Capitolo 472 «Servizi informatici per gli iscritti» – Lire 200.000.000.

Capitolo 593 «Fondo di riserva » – Lire 249.300.000.

Capitolo 630 «Commissioni bancarie» – Lire 160.000.000.

Capitolo 682 «Commissione preparatoria Congresso» – Lire 750.000.000.

Capitolo 750 «Dialogo spa» – 620.000.000».

Tali modifiche al bilancio, viene ancora comunicato, sono state, infine, trasmesse ai singoli Collegi, nel mese di novembre 2001, unitamente al bilancio di previsione.

Il Ministro della giustizia

CASTELLI

(7 aprile 2003)

DEMASI. – *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e della salute.* – Premesso che:

nonostante il tempo trascorso e le risorse impiegate, l'emergenza rifiuti in provincia di Salerno non accenna ad attenuarsi;

in questi giorni si è registrato l'ennesimo fermo dell'impianto di tritovagliatura in località Sardone;

di conseguenza, i tempi di scarico hanno subito dei ritardi compresi tra le 18 e le 24 ore con rallentamenti paurosi della raccolta nei centri urbani;

nella città di Salerno sono rimaste nei cassonetti giacenze per circa 800 tonnellate/giorno con comprensibili conseguenze per i cittadini esposti alla fermentazione facilitata dalle temperature eccezionalmente alte per la stagione in corso;

negli altri centri urbani della provincia la situazione non è migliore,

si chiede di conoscere:

quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere, secondo competenza, per concorrere, in collaborazione con i sindaci, della rimozione immediata degli eventuali e possibili focolai di infezioni rappresentati dai cassonetti stracolmi di rifiuti solidi urbani;

quali iniziative intendano attuare per individuare ed allestire, in aggiunta a quello di Sardone, un impianto di tritovagliatura che riesca a «lavorare» i materiali in esubero rispetto alle capacità del tritovagliatore attualmente fermo;

quali iniziative intendano attuare per rimuovere dall'incarico coloro che, avendone la responsabilità ed i mezzi, non sono stati in grado di organizzare una filiera efficiente ed efficace per la raccolta, il trattamento il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti ivi compresi quelli speciali e/o radioattivi.

(4-03442)

(27 novembre 2002)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto, sulla scorta degli elementi forniti dalla Prefettura di Salerno, si rappresenta che la predetta Prefettura ha evidenziato come la chiusura dell'impianto di tritovagliatura di Giffoni Valle Piana (Salerno) abbia causato

un notevole rallentamento delle operazioni di smaltimento dei rifiuti in numerosi comuni della provincia di Salerno.

Il Commissariato regionale del Governo, attivato in merito, ha riconfermato, nel corso di alcune riunioni tenutesi in data 7 dicembre 2002, l'inutilità di attivare nella provincia di Salerno un ulteriore impianto di tritovagliatura.

Tuttavia, sono state assicurate la gestione a carattere regionale della situazione emergenziale verificatasi e l'attivazione di idonee iniziative per il tempestivo superamento della stessa.

L'attività di smaltimento dei rifiuti, comunque, è ripresa secondo l'andamento consueto.

Il Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio

MATTEOLI

(4 aprile 2003)

DE PETRIS. – *Ai Ministri dell'ambiente e per la tutela del territorio, della salute e del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

oltre 150 operai dell'ex stabilimento Good Year di Cisterna di Latina sarebbero stati colpiti da forme tumorali, probabilmente causate dalle sostanze tossiche utilizzate o prodotte nella lavorazione dei pneumatici;

i 44.000 metri quadri di capannoni vuoti dell'ex stabilimento Good Year di Cisterna di Latina sono ricoperti da pericolose lastre di amianto, che, per stessa ammissione degli amministratori della Good Year Italia, sono state messe in sicurezza solo fintanto che lo stabilimento è rimasto in funzione

secondo la Good Year Italia il sito e gli impianti di Cisterna di Latina sarebbero stati ceduti a titolo gratuito alla Meccano Holding

il 13 aprile 2001 la Procura di Latina ha aperto una inchiesta sulle morti degli operai, citando come responsabili ex presidenti e dirigenti della Good Year,

si chiede di sapere:

quali opportune iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere perché sia garantita e ripristinata la sicurezza ambientale e sanitaria nel sito dell'ex stabilimento;

se non si ritenga opportuno, dopo una previa ispezione, notificare alla società attualmente proprietaria dell'ex sito industriale l'obbligo di mantenere in sicurezza l'amianto laddove presente;

se non si ritenga opportuno intervenire nei confronti della multinazionale per avere un chiarimento e soddisfacenti rassicurazioni sulla tutela sanitaria dei lavoratori garantita dalla società fino alla chiusura degli impianti.

(4-01695)

(12 marzo 2002)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto, sulla scorta di quanto comunicato dal comune di Cisterna di Latina (Latina), dalla ASL Latina e dalla regione Lazio, si comunica quanto segue.

In data 13 aprile 2001 è stata presentata presso la Procura della Repubblica di Latina, da parte di alcuni dipendenti e familiari di ex dipendenti dello stabilimento Good Year di Cisterna Latina (Latina), una denuncia a cui ne sono seguite molte altre, per omicidio colposo e lesioni nei confronti di alcuni responsabili dello stabilimento. Dall'attività di indagine della parte offesa è emerso che dipendenti dello stabilimento, nel corso degli anni, sarebbero stati esposti a diversi fattori di rischio: ammine aromatiche, nerofumo, solventi, amianto, etc..

Durante il periodo 1977/78, inoltre, vi sono stati nei confronti della Good Year alcuni verbali di inadempienza alle disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 303/56 (igiene del lavoro) e 547/55 (sicurezza e lavoro) e successivo provvedimento di sequestro del reparto Bandbury da parte della Procura della Repubblica di Latina su segnalazione dell'Ispettorato del lavoro.

Per la realizzazione della bonifica del suddetto sito, lo stabilimento è stato ceduto dalla Good Year, in data 9 aprile 2001, ad una società mista a maggioranza pubblica denominata Cisterna Sviluppo Spa, a cui partecipa il Comune di Cisterna di Latina al 49 per cento, la Provincia di Latina al 2 per cento e la Meccano Holding Srl al 49 per cento.

L'ASL Latina, con nota prot. n. 15109, del 16 dicembre 2002, ha informato circa gli interventi di bonifica ed incapsulamento di materiali contenenti amianto effettuati dalla ex direzione Good Year Italiana Spa dal 1995 al 2001.

Da tale nota si evince che la scelta del tipo di intervento di bonifica realizzato, consistente in una sovracopertura ed incapsulamento relativamente all'eternit presente sulla copertura e sulle pareti dell'ex stabilimento Good Year Italiana Spa, è stata autonomamente decisa dalla Società a seguito di una consulenza da parte di esperti.

La suddetta ASL ha sottolineato i limiti di tale scelta che presenta in genere un'efficacia limitata nel tempo, ed ha informato di aver segnalato all'Autorità giudiziaria, in data 17 luglio 2000, la mancanza di attestazione di conformità del prodotto utilizzato come incapsulante, ai sensi del decreto ministeriale 20 agosto 1999.

Non ha avuto seguito, inoltre, la richiesta dell'ASL alla Direzione Good Year di trasmettere una relazione con il calcolo della porzione residua di amianto da bonificare, nonché le schede di rilevazione del Responsabile aziendale amianto, con indicazione se su tale superficie fosse stato possibile attuare una bonifica conservativa, ovvero si ritenesse necessaria la rimozione totale.

La regione Lazio, infine, in data 2 settembre 2002, ha comunicato l'avvenuto completamento della prima fase dell'indagine di caratterizzazione dell'area, autorizzata dal comune di Cisterna di Latina nell'ambito del procedimento disciplinato dal regolamento per la messa in sicurezza,

la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, approvato con decreto ministeriale n. 471/99.

I risultati delle analisi fatte eseguire dalla Good Year sui campioni di terreni prelevati nel corso dei sondaggi effettuati sotto il controllo della provincia di Latina e dell'ARPA, non hanno evidenziato livelli di contaminazione del terreno sottostante le aree delle zone indagate (deposito solventi, impianto Bandbury, capannone industriale) superiori ai limiti consentiti, stabiliti dal suddetto decreto ministeriale 471/99 per le aree industriali e commerciali.

Il Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio

MATTEOLI

(7 aprile 2003)

DI SIENA. – *Ai Ministri dell'ambiente e per la tutela del territorio e delle attività produttive.* – Premesso:

che l'Enel ha intrapreso ormai da anni la costruzione di un elettrodotto da 380 KV lungo la linea Matera-Santa Sofia;

che la pericolosità dell'esposizione ai livelli più elevati di campi magnetici a bassa frequenza è accertata;

che la linea importerebbe senza dubbio il superamento dei limiti di campo magnetico stabiliti dalla legge italiana oltre a violare il principio di precauzione come inteso in ambito comunitario;

che la ripresa dei lavori da parte dell'Enel, nelle more delle vicende giudiziarie ancora pendenti innanzi alla Corte d'Appello di Potenza, ha creato tensione e preoccupazioni nella popolazione interessata sfociate in manifestazioni di piazza che avranno a ripetersi se la vicenda non avrà una giusta soluzione;

che in aggiunta la costruzione dei grandi tralicci dell'elettrodotto deturpa gravemente il paesaggio di una zona di indubbio pregio naturalistico che meriterebbe ben altro rispetto e tutela,

si chiede di sapere:

se non si ritenga di dover intervenire per disporre il blocco dei lavori fino alla definizione del giudizio n. 50/97 pendente presso la Corte d'Appello di Potenza;

se non si ritenga di dover altresì intervenire presso l'Enel perché disponga lo smantellamento della parte di elettrodotto più pericolosa per la cittadinanza e più deturpante, disponendo un percorso alternativo che, sentiti gli Enti Locali interessati dall'attraversamento, minimizzi i rischi e l'impatto ambientale.

(4-02613)

(9 luglio 2002)

RISPOSTA. – In merito a quanto indicato nell'atto di sindacato ispettivo di cui all'oggetto, si riferisce che l'elettrodotto Matera-Santa Sofia è a

semplice terna trinata a 380 kV della lunghezza di 207 chilometri ed interessa le regioni Basilicata, Puglia e Campania.

La sua progettazione risale al 1987 ed il relativo *iter* autorizzativo, iniziato il 25 novembre 1987, si è concluso in data 6 novembre 1992 con l'emissione del decreto di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio da parte del Ministero dei lavori pubblici.

Tale opera non è stata fatta oggetto di Valutazione di impatto ambientale in quanto esonerata ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1992, essendo stata raggiunta l'intesa Stato-Regioni (*ex* articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 616/1997) prima dell'entrata in vigore del decreto stesso.

Riguardo alla preoccupazione per il temuto superamento dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, si comunica che, al momento, in Italia, il campo delle basse frequenze è regolato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992, «Limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico generati alla frequenza industriale nominale (50 Hz) negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 maggio 1992, n. 104). Questo provvedimento, ha recepito i limiti indicati dall'IRPA (International Radiation Protection Agency) nel 1989, e confermati nel 1993 dall'ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Protection) organizzazione scientifica internazionale indipendente che ha il compito di studiare i rischi associati ai vari tipi di radiazioni non ionizzanti, sviluppare delle linee guida a livello internazionale sui limiti di esposizione e trattare tutti gli aspetti della protezione da tali radiazioni.

Tali limiti sono stati confermati anche dalle più recenti linee guida del 1998.

Dalla documentazione in possesso si evince che l'elettrodotto in questione è rispondente alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992, in vigore prima dell'emanazione da parte del Ministero dei lavori pubblici il 6 novembre 1992, del decreto ministeriale n. 790 di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio della linea.

In base alla nota trasmessa dall'Ufficio territoriale del Governo di Potenza, si evidenzia che l'elettrodotto, in seguito all'opposizione dei cittadini maggiormente esposti, residenti nei comuni di Rapolla e Barile, ha subito una variante di tracciato, su proposta dell'Enel concordata con le Amministrazioni locali, al momento al vaglio del Ministero dei lavori pubblici.

In tale contesto, si ritiene opportuno verificare la rispondenza del tratto in riesame, alle disposizioni contenute all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992. Tale articolo, impone per la linea in questione una distanza minima di rispetto dai fabbricati adibiti ad abitazione o ad altra attività che comporta tempi di permanenza prolungati, pari a 28 metri.

Per rendere operativa la legge quadro n. 36/01 la quale, all'articolo 9, comma 2, sarà definito il programma di attuazione delle azioni di risa-

namento. In particolare, alla scadenza del 31 dicembre 2004 ed a quella del 31 dicembre 2008, dovranno essere completati i risanamenti degli elettrodotti non conformi, rispettivamente, ai limiti di cui all'articolo 4 ed alle condizioni di cui all'articolo 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992, al fine dell'adeguamento ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera *a*), della citata legge.

L'adeguamento all'obiettivo di qualità di tutti gli elettrodotti, dovrà avvenire entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della predetta legge, e la progettazione dei nuovi elettrodotti dovrà rispettare l'obiettivo di qualità, pena l'attuazione di un successivo intervento di bonifica sicuramente gravoso per gli esercenti.

Per quanto esposto, in attesa del giudizio pendente presso la Corte d'appello di Potenza, si ribadisce la validità del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992, fino alla data di entrata in vigore del decreto attuativo relativo ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti alla frequenza di rete (50Hz), per quanto disposto dall'articolo 16 della legge n. 36/01.

Il Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio

MATTEOLI

(4 aprile 2003)

FAVARO, FALCIER, MAINARDI, PASINATO, DE RIGO, ALBERTI CASELLATI, ARCHIUTTI. – *Al Ministro delle attività produttive.* – Premesso:

che con decreto interministeriale 19 marzo 1990 il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive, consentiva l'uso di contenitori – distributori mobili, di tipo Approvato M.I., per il rifornimento di macchine ed automezzi all'interno di aziende agricole, cave e cantieri (edili, stradali e ferroviari) alle condizioni dettate dal decreto medesimo;

che, a seguito dei quesiti posti da alcuni Comandi dei vigili del fuoco, il Ministero dell'interno porta a conoscenza che il Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi ha approvato l'estensione dell'utilizzo dei contenitori – distributori mobili, di cui al decreto ministeriale 19 marzo 1990, anche per altre attività diverse da quelle limitate nel decreto ministeriale precitato e che tale disposizione sarà regolamentata da apposito decreto;

che a seguito di quest'ultima circolare l'Ispettorato Regionale dei vigili del fuoco del Veneto e di altre Regioni rilascia l'utilizzo in deroga per i serbatoi mobili (in attesa dell'estensione del decreto succitato), anche se adibiti al rifornimento di automezzi targati e abilitati alla circolazione

su strada, per attività come autotrasporti, imprese industriali ed artigianali, attività commerciali, ecc.;

che allo stato attuale le autorizzazioni amministrative per gli impianti ad uso privato, ivi compresi gli impianti mobili (decreto del Ministro delle attività produttive 31.10.2001) vengono rilasciate (decreto legislativo n. 32/98) previa acquisizione dei vari pareri preventivi, fra i quali anche quello dei vigili del fuoco, e che molti Comandi provinciali non concedono il parere di conformità antincendio per gli impianti mobili, in quanto manca la norma specifica di riferimento (estensione del decreto ministeriale 19.03.1990);

che tale situazione comporta costi e tempi per le aziende sempre più onerosi e quindi sempre più difficilmente sostenibili che vanno a diminuire la competitività delle stesse sul mercato internazionale,

gli interroganti chiedono di sapere se e quando il Ministro in indirizzo intenda approvare ed emettere il decreto di estensione al succitato decreto ministeriale 19.03.1990, già approvato dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'economia e delle finanze.

(4-03241)

(5 novembre 2002)

RISPOSTA. – Le linee guida in materia di ammodernamento delle rete distributiva dei carburanti, approvate con decreto ministeriale 31 ottobre 2001, prevedono che «tutte le attrezzature fisse e/o mobili senza limiti di capacità destinate al rifornimento esclusivo di automezzi di proprietà di imprese produttive o di servizio» rientrino nella fattispecie degli «impianti uso privato» ed in quanto tali sottoposti alla disciplina dettata dal decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32.

Ciò premesso, tenuto conto che l'utilizzo delle attrezzature mobili è sottoposto anche ad una specifica disciplina di sicurezza dettata dal Ministero dell'interno, non vi sono preclusioni a riesaminare congiuntamente a tale Amministrazione le problematiche derivanti dall'utilizzo delle attrezzature in questione.

Peraltro, non è pervenuto al Ministero delle attività produttive alcun provvedimento di estensione proposto dal Ministero dell'interno.

Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive

DELL'ELCE

(1° aprile 2003)

FLORINO. – *Al Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio.*
– Premesso:

che la legge n. 582 del 1996 con relativo finanziamento di 350 miliardi di vecchie lire disponeva la bonifica dell'area occidentale di Napoli, sito ex Italsider nel quartiere di Bagnoli;

che la legge in premessa prevedeva all'articolo 1, comma 14, oltre alla bonifica il ripristino morfologico della costa e dell'arenile;

che il Consiglio Comunale di Napoli nell'approvare la variante dell'area occidentale di Napoli (Bagnoli) ribadiva quanto menzionato dalla legge n. 582/1996, articolo 1, comma 14, «ripristino della morfologia naturale della costa»;

che successivamente con un patto «scellerato» definito accordo di programma l'allora Presidente della Regione Campania e l'ex Sindaco di Napoli ritennero di derogare dalle norme suddette non rimuovendo dall'arenile vecchi capannoni e nuovi insediamenti di una pseudocittà della scienza;

che con eccesso di zelo i due rappresentanti istituzionali, andando oltre ogni logica, ritennero, oltre alla deroga, che la città virtuale della scienza doveva permanere fino ad ammortamento dei costi sostenuti;

che oltre alla «violenza» subita dalle istituzioni con l'accordo di programma si accordava al titolare e/o responsabile della città della scienza di erigere altri capannoni sui suoli della ex Italsider;

che la Commissione d'indagine della 13^a Commissione permanente del Senato nel corso della XIII legislatura accertò una serie impressionante di illegalità sugli interventi nell'area;

che l'attuale Commissione ambiente nel contesto di una indagine conoscitiva sui siti industriali nel corso del sopralluogo all'Italsider (Bagnoli) ha verificato e constatato l'assurda, anomala ed inquietante costruzione di ulteriori capannoni;

che le relative audizioni tenutesi nella Prefettura di Napoli in un contesto di frammentate e discordi opinioni degli auditi hanno chiaramente dimostrato l'assoluta incapacità dei preposti a risanare l'area ex Italsider (Bagnoli);

che i responsabili della ex Bagnoli s.p.a., soggetto IRI, hanno dichiarato che la bonifica ha interessato la sola superficie dei suoli e non la profondità degli stessi;

che sul posto, area ex Italsider, i lavoratori hanno fatto constatare agli allibiti commissari uno sversatorio riempito con materiale di amianto, l'interrogante chiede di sapere:

quali siano i provvedimenti che il Ministro in indirizzo intenda adottare per scongiurare ulteriori abusi edilizi della città della scienza sui suoli non ancora bonificati della ex Italsider (Bagnoli);

qualora il materiale visionato dai commissari risulti essere amianto, quali siano i motivi della mancata rimozione che pure appare nelle voci di spesa della Bagnoli S.p.a.;

se non si ritenga di far rivedere dalle Istituzioni locali l'accordo di programma per procedere all'abbattimento della città della scienza e ridare all'area occidentale di Napoli la vocazione e le finalità che la legge prevede.

(4-02628)

(10 luglio 2002)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto, sulla scorta di quanto comunicato dalla Prefettura di Napoli, si riferisce che il sindaco di Napoli, interpellato al riguardo, ha riferito che a partire dal 1° maggio 2002 spetta alla Bagnolifutura spa, società di trasformazione urbana che vede la partecipazione del comune di Napoli, della regione Campania e della provincia di Napoli, la prosecuzione delle attività di bonifica e ricostruzione originariamente ricadenti nei compiti di risanamento ambientale in precedenza attribuiti all'IRI e per essa alla società Bagnoli spa.

L'entità dei lavori assunti dalla Bagnolifutura a seguito del subentro va desunta dalla lettura dei documenti che hanno accompagnato il passaggio delle consegne fra la Bagnoli spa e la predetta società di trasformazione urbana, nei quali viene fatto il punto sull'inventariazione descrittiva dello stato dei luoghi, sulla rendicontazione e sulla collaudazione delle attività svolte dalla Bagnoli spa fino al 27 dicembre 2001 e di quelle ancora da svolgere, dei finanziamenti utilizzati e di quelli ancora disponibili. L'analisi dei documenti è stata svolta dal Consiglio di amministrazione della Bagnolifutura.

Inoltre, come è chiarito in alcuni verbali del Consiglio di amministrazione trasmessi dalla Bagnolifutura alla Prefettura di Napoli, a seguito dell'occasionale rinvenimento di materiali contenenti amianto, è stata immediatamente attivata la procedura aziendale, già concordata ed approvata dall'ASL competente, che consiste nell'interdizione dell'area interessata e nel prelevamento di campioni del materiale al fine di accertarne la reale natura.

A seguito di tale ritrovamento, il Consiglio di amministrazione della Bagnolifutura, in data 8 luglio 2002, ha disposto di:

- accertare presso le rappresentanze sindacali unitarie dei lavoratori, nella loro qualità di componenti della commissione paritetica amianto, se avessero già avuto conoscenza della presenza, nell'area di ritrovamento, di materiale contenente amianto;
- dare notizia alla società Bagnoli spa di tale ritrovamento, tenuto conto della messa in sicurezza in superficie già attuata da tale società;
- sollecitare l'ARPAC perché si esprima sulla fattibilità di definire un rapporto di collaborazione con la Bagnolifutura finalizzato ad effettuare una verifica di competenza delle attività di bonifica e risanamento precedentemente svolte dalla Bagnoli spa.

Relativamente ai primi due punti, nel verbale di riunione del Consiglio di Amministrazione del 25 luglio 2002, è possibile evidenziare che le rappresentanze sindacali unitarie non erano a conoscenza della presenza del materiale apparentemente contenente amianto rinvenuto nell'area e che la Bagnoli spa ha confermato di aver provveduto ad affidare i lavori di bonifica da amianto e il successivo smaltimento dei materiali a società specializzate. In una relazione trasmessa dalla Vice Presidente della Bagnolifutura spa alla Prefettura di Napoli, inoltre, si forniscono assicurazioni del fatto che il completamento dell'attività di bonifica attualmente

svolta dalla Bagnolifutura si accompagna alla costante analisi, attraverso una serie di monitoraggi, del rischio per la salute della popolazione nelle aree limitrofe ai siti da bonificare e dei lavoratori addetti, con la validazione delle ASL.

Dai numerosi campionamenti finora effettuati non risulta emergere alcun apprezzabile rischio.

In merito, poi, alla disciplina urbanistica dell'area, il Dipartimento urbanistico del comune di Napoli ha rilevato che la variante per la Zona occidentale, approvata con decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 4741 del 15 aprile 1998 prevede, nel più ampio quadro della riqualificazione e del recupero ambientale dell'area ex industriale di Bagnoli, anche la riconfigurazione della linea di costa di Coroglio attraverso l'eliminazione della colmata, il ripascimento della spiaggia e la delocalizzazione delle attività compatibili esistenti sul litorale.

La Città della Scienza, che occupa gli ex capannoni della Federconsorzi posti sul fronte mare, rientra tra le suddette attività da delocalizzare secondo le modalità e i tempi previsti dall'accordo di programma stipulato dalla regione.

Le previsioni della variante verranno meglio disciplinate dal piano urbanistico esecutivo di Coroglio-Bagnoli, all'esame del Consiglio comunale.

Il Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio

MATTEOLI

(4 aprile 2003)

FLORINO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che con deliberazione n. 113 del 25 luglio 2002 l'amministrazione comunale di Torre Annunziata (Napoli) ha ritenuto esternalizzare parte del servizio di spazzamento mediante reperimento di un massimo di venti unità nei giorni feriali e trenta nei giorni festivi, limitatamente al periodo fino al 30 settembre 2002;

che la relazione allegata all'atto deliberativo «giustifica» l'affidamento al consorzio COSEA adducendo emergenze igienico-sanitarie per il periodo estivo determinando la somma urgenza ai fini della tutela dell'igiene e della salute pubblica;

che appare alquanto riduttivo il termine limitatamente fino al 30 settembre 2002 con l'ulteriore proroga già in atto e lo scopiazzato alibi di comodo «nelle more del completamento dell'iter procedurale sotteso alla costituzione della S.p.A. mista»;

che si evidenzia dalle varie istruttorie, allegate alla delibere (n. 96 revocata dalla n. 113), una serie di motivazioni discordanti ed anche chiaramente giustificative per l'«operazione»: affidamento al consorzio COSEA;

che, come riportato da alcuni quotidiani, sorgono dubbi sul contratto alla COSEA, già rilevanti per l'alibi dello scenario apocalittico del-

l'igiene carente nel periodo estivo con l'affidamento a metà agosto e prorogato con l'estate che se n'è andata;

che i dubbi, sospetti ed altro sono stati recepiti dalle forze dell'ordine che indagano sulle assunzioni deliberate ad agosto, assunti che sembra non siano in possesso dei prescritti requisiti di legge;

che il rituale degli amministratori di Torre Annunziata di mettere le mani avanti ed inoltrare alla Procura lettere ed inviti a fare chiarezza, induce a riflessioni attente sull'operazione affidamento alla società COSEA;

che il Comune di Torre Annunziata con motivazioni oscillanti affidando ad una società privata lo spazzamento, compiti d'istituto ed affidabili solo a personale comunale, ha leso norme e leggi che regolano l'attività degli enti locali,

l'interrogante chiede di conoscere:

le motivazioni che abbiano indotto l'Amministrazione Comunale di Torre Annunziata ad affidare, senza plausibili motivi, lo spazzamento di una parte del territorio dopo alterne e «divertenti» relazioni al Consorzio COSEA;

i motivi che prorogano tale servizio con l'alibi del «completamento dell'*iter* procedurale sotteso alla costituzione della Spa mista»;

se corrisponda al vero che alcuni lavoratori assunti di recente, non in possesso dei prescritti requisiti di legge, siano stati coinvolti in vicende giudiziarie.

(4-03104)

(9 ottobre 2002)

RISPOSTA. – Occorre innanzitutto premettere che i fatti segnalati nell'atto di sindacato ispettivo rientrano nella sfera di autonomia degli enti locali, ormai, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, in posizione di pari ordinazione con lo Stato, motivo per il quale interventi statali sulle scelte da questi operate possono essere configurati come indebita ingerenza.

Sull'intera vicenda, inoltre, sono ancora in corso accurate ed approfondite indagini da parte della competente Autorità Giudiziaria, coperte dal segreto istruttorio, che riguardano anche l'assunzione di ventidue persone da parte della ditta «Plutonio» appartenente allo stesso consorzio Cosea.

Ciò detto per la parte di competenza si riferisce quanto acquisito dalla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, da cui risulta che il Comune di Torre Annunziata, per ovviare in tempi brevi all'emergenza rifiuti venutasi a creare con l'approssimarsi della stagione estiva a causa della carenza di personale e della concomitante contrazione di risorse finanziarie, con determinazione del 13 agosto 2002 stabiliva di affidare al consorzio Cosea, con sede in Roma e già legato all'Ente da un pregresso rapporto contrattuale, il servizio di spazzamento cui fa riferimento l'interrogazione.

Il servizio, la cui scadenza originaria era stata fissata per il 30 settembre 2002, beneficiava, con delibera di giunta, di una proroga fino al 31 dicembre 2003, in attesa della costituzione della «Multiservizi S.p.A.»

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

D'Alì

(7 aprile 2003)

FRAU. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

con il radicamento delle riforme al codice di procedura civile nei vari tribunali civili di primo grado sono sempre più numerosi i casi in cui le cause vengono definite con transazione o, quanto meno, che in sede di udienza *ex* articolo 183 del codice di procedura civile una parte si assuma espressamente degli impegni e ciò risulti a verbale. Ma, quando alle buone intenzioni non fanno seguito concreti atteggiamenti della parte che si era formalmente impegnata in udienza, l'avvocato della parte che chiede le copie autentiche del verbale in formula esecutiva per l'esecuzione coattiva si trova spesso davanti a rifiuti della cancelleria di emettere la formula esecutiva;

le motivazioni addotte per tale rifiuto, secondo le non condivisibili asserzioni di molti dirigenti delle cancellerie, vertono su una presunta impossibilità *ex* articolo 474 del codice di procedura civile;

è noto che la formula esecutiva consiste in un timbro dalla cancelleria senza il quale non è legalmente possibile agire in esecuzione coattiva;

in tali casi è evidente che nell'articolo 474 del codice di procedura civile il legislatore ha usato una dizione allargata ad ogni atto giudiziale, tra cui senz'altro deve annoverarsi un verbale di udienza, ma la parte non ha difesa nei confronti della burocrazia omissiva, se non svolgere l'ennesima «supplica» al Magistrato e aspettare. Di fatto avviene che un cancelliere si arroga la facoltà di giudicare se un verbale d'udienza sia o meno un provvedimento cui la legge attribuisce efficacia. La legge consente alle parti di svolgere opposizioni formali o sostanziali, se lo desiderano, ma non delega potestà ai burocrati ausiliari di giustizia;

un recente caso si è presentato al tribunale di Mantova,

si rileva anche che gli ufficiali giudiziari usano valutare e vagliare gli atti esecutivi, prima di svolgere il loro lavoro e procedere con le esecuzioni coattive, spesso cercando le più disparate (e quasi sempre illegittime) motivazioni negative, al palese fine di non svolgere la propria opera ed uscire a pignorare;

in questo modo un ufficiale giudiziario si arroga la facoltà di giudicare se un atto esecutivo sia o meno un provvedimento idoneo ad avviare l'esecuzione coattiva. La legge consente alle parti di svolgere opposizioni formali o sostanziali, se lo desiderano, ma non delega potestà ai burocrati ausiliari di Giustizia. Il caso si presenta frequentemente al tribunale di Verona,

si chiede di sapere:

se il Ministro della giustizia intenda emettere una circolare o comunque prendere ogni opportuna iniziativa affinché le cancellerie ottemperino al loro obbligo di apporre la formula esecutiva ai verbali d'udienza lasciando alla libera valutazione delle parti in causa ed alla loro integrale competenza se svolgere o meno opposizione all'esecuzione *ex* articolo 615 del codice di procedura civile o opposizione agli atti esecutivi *ex* art. 617 del codice di procedura civile;

se il competente Ministero della giustizia intenda emettere una circolare o comunque prendere ogni opportuna iniziativa affinché gli uffici degli ufficiali giudiziari ottemperino al loro obbligo di porre in valutazione delle parti in causa ed alla loro integrale competenza se svolgere o meno opposizione all'esecuzione *ex* articolo 615 del codice di procedura civile o opposizione agli atti esecutivi *ex* articolo 617 del codice di procedura civile;

se siano accertati casi di eccessi e quindi quali provvedimenti siano stati presi per gli abusi sopra menzionati.

(4-01408)

(12 febbraio 2002)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto indicata, è opportuno premettere, in linea generale, che l'articolo 153 delle disposizioni attuative del codice di procedura penale consente la spedizione del titolo in forma esecutiva previo controllo del cancelliere che il titolo è «formalmente perfetto»; oltre a tale controllo il cancelliere deve, altresì, verificare se il provvedimento è uno di quelli che secondo l'articolo 474 del codice di procedura penale può divenire titolo esecutivo, se il soggetto che la richiede è uno di quelli legittimati *ex* articolo 475 del codice di procedura penale e se sia già stata rilasciata copia esecutiva.

In particolare, il processo verbale da cui risulti che le parti si sono conciliate dinanzi al giudice istruttore è titolo esecutivo a norma degli articoli 185 e 420 del codice di procedura penale per qualsiasi specie di esecuzione: espropriazione, esecuzione per consegna o rilascio, ed esecuzione degli obblighi di fare o di non fare non opposta.

Nella lamentata ipotesi di ingiustificato diniego da parte del cancelliere del rilascio di copia esecutiva è possibile il ricorso al capo dell'ufficio giudiziario che ha, nel concreto, pronunziato il provvedimento o dove si è formato l'atto, applicando per analogia l'articolo 476 del codice di procedura penale tenuto conto che secondo l'articolo 101 della legge n. 1196/1960 al capo dell'ufficio giudiziario è devoluto il potere di controllo sul personale di cancelleria.

Nel caso di specie, dagli atto acquisiti presso il Tribunale di Mantova si evince che la pretesa dell'Avvocato Montanari rivolta alla Cancelleria di rilascio di copia autentica del verbale con apposizione di formula esecutiva è destituita di ogni fondamento giuridico, giacché il richiamo all'accordo raggiunto fra i genitori di corresponsione da parte del padre

di un importo mensile di lire 200.000 a titolo di concorso nel mantenimento della figlia minore Fatima, non trasfuso in un provvedimento – ordinanza del Giudice, che nella circostanza si limitò a prenderne atto ed a rinviare la causa ad altra udienza, non poteva assumere efficacia esecutiva.

Non vi è infatti alcuna norma di legge che attribuisca a tale accordo privato efficacia esecutiva.

Come è noto, la legge indica espressamente a quali provvedimenti può essere attribuito tale effetto; relativamente agli stessi il Cancelliere non ha, ovviamente, facoltà discrezionali per il rilascio o meno della formula. Nel corso di una successiva udienza del 13 novembre 2001, l'avvocato Montanari richiese al giudice istruttore l'emissione di un provvedimento coercitivo ai sensi dell'articolo 148 del codice civile (peraltro di competenza del Presidente del Tribunale). Il Giudice, applicati in via analogica gli articoli 148 del codice civile e 186 codice di procedura civile ordinò al signor Ben Mansour di corrispondere la somma di lire 200.000 mensili.

Conformemente alla legge su tale ordinanza fu applicata dalla Cancelleria la formula esecutiva.

Tanto premesso, effettuati gli opportuni accertamenti al fine di stabilire se, in relazione alla predetta vicenda, fossero ravvisabili comportamenti omissivi suscettibili di rilievo sotto il profilo disciplinare a carico del personale in servizio presso la Cancelleria civile del Tribunale di Mantova, il competente ufficio ministeriale, constatata l'insussistenza, ha disposto l'archiviazione dei relativi atti.

Per quanto concerne, invece, i rilievi mossi all'Ufficio Unico Notifiche, Esecuzioni e Protesti del Tribunale di Verona, in mancanza di qualsiasi riferimento a fattispecie concrete ed essendo omessa anche qualsivoglia esemplificazione, si assicura, in linea generale, che il predetto ufficio ha sempre ritenuto essere non una facoltà dell'ufficiale giudiziario, ma un suo preciso dovere verificare la sussistenza dei requisiti che, per disposizione legislativa o sua pacifica interpretazione, sono ritenuti indispensabili per avviare l'esecuzione coattiva, conformemente a quanto disposto dall'articolo 474 del codice di procedura civile, il quale prevede che l'esecuzione debba aver luogo non in virtù di qualsiasi provvedimento, ma solo in presenza di un valido titolo esecutivo.

Pertanto, fermi restando i controlli tesi a verificare la regolarità formale delle richieste ed il rispetto delle disposizioni vigenti, nonché la facoltà che le parti hanno di svolgere le opposizioni ritenute opportune, si ribadisce che tale facoltà non fa venir meno il dovere dell'organo giudiziario addetto alla fase esecutiva di operare nella legittimità né lo autorizza a compiere degli atti nulli (che hanno, comunque, degli effetti sostanziali e giuridici sulla sfera – patrimoniale e non – di terzi soggetti) essendo consapevole della nullità stessa. Né, in virtù di quella facoltà concessa all'esecutato, la parte istante può considerare o utilizzare l'Ufficiale Giudiziario quale mero strumento della sua volontà, a prescindere dalla legittimità delle sue istanze.

Si rappresenta, inoltre, che gli ufficiali giudiziari di Verona, nei casi più complessi e dibattuti, hanno sempre chiesto, nell'ambito del rapporto necessariamente esistente tra le figure definite «organi giudiziari» dall'attuale sistema, l'ausilio del Giudice dell'Esecuzione, essendo pronti a seguirne le indicazioni.

Tutto ciò premesso, non consta a questo Ministero che siano stati segnalati o accertati casi di abusi del tipo di quelli lamentati nell'atto di sindacato ispettivo, e non è stata, quindi, avviata alcuna iniziativa normativa sulla materia.

Il Ministro della giustizia

CASTELLI

(7 aprile 2003)

LIGUORI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che il 15 ottobre 2002 tre detenuti sono evasi dalla Casa circondariale di Vallo della Lucania, in provincia di Salerno;

che gli evasi sono di nazionalità albanese e, mentre uno di essi, Arban Kume, era in attesa di giudizio per rapina, detenzione abusiva di armi da fuoco, violenza sessuale e sequestro di persona, gli altri due, Bledar Isufi e Ismail Krasnici, stavano scontando, rispettivamente, una condanna a cinque anni ed a quattro anni e sei mesi di reclusione, il primo per violenza carnale, sequestro di persona, rapina e tentata induzione alla prostituzione e il secondo per sfruttamento della prostituzione, violenza carnale e porto abusivo di arma da fuoco;

che il citato istituto penitenziario risulta accogliere in prevalenza detenuti condannati per reati sessuali, che come tali creano particolare allarme sociale;

che l'ubicazione della Casa circondariale, situata proprio nel centro storico di Vallo della Lucania, e la vetustà e scarsa funzionalità dell'edificio ne rendono necessaria già da tempo la dislocazione;

che la Giunta comunale di Vallo della Lucania, nella seduta n. 125 del 13 settembre 2002, con apposita delibera, ha individuato un'area di circa 30.000 metri quadri per la costruzione di una nuova Casa circondariale e disposto di richiedere il preventivo parere di idoneità e di accettazione al Ministero della giustizia, preliminare e propedeutico all'avvio della procedura di variante al Piano regolatore generale e agli altri successivi adempimenti,

si chiede di sapere:

quali tempi siano previsti per la determinazione del suddetto parere di idoneità e fattibilità;

quali misure, nelle more della dislocazione, il Ministro in indirizzo intenda adottare per garantire la sicurezza dell'istituto penitenziario e se non ritenga opportuno assumere immediate iniziative tese ad evitare che

in una struttura palesemente inadeguata come la Casa circondariale in oggetto siano reclusi detenuti ad alta pericolosità sociale.

(4-03179)

(17 ottobre 2002)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto indicata, si rappresenta che in data 15 ottobre 2002 i detenuti albanesi Krasniqui Ismail, Isufi Bledar e Kume Arben sono evasi dalla casa circondariale di Vallo della Lucania, dopo avere praticato un foro nel muro della cella prospiciente la strada comunale.

In merito alla vicenda sono stati esperiti accertamenti amministrativi e sono in corso indagini da parte della competente autorità giudiziaria.

La Commissione ispettiva, pur avendo escluso uno stato di connivenza fra gli evasi ed il personale, ha potuto accertare che gli operatori hanno dato dimostrazione, nella vicenda, di notevole negligenza, valutabile sul piano disciplinare e ciò in relazione al fatto che l'evasione non si è determinata in un breve lasso di tempo, ma ha richiesto attività preliminari che si sono protratte per diversi giorni.

A tal proposito si comunica che la competente Direzione generale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria in data 7 novembre 2002 ha dato avvio all'azione disciplinare, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera *h*) del decreto legislativo n. 449 del 1992 (sospensione dal servizio per un periodo da uno a sei mesi), nei confronti di tre unità di personale di Polizia penitenziaria.

In data 16 gennaio 2003 la competente Procura della Repubblica ha comunicato l'iscrizione nel registro degli indagati del suddetto personale in relazione alle fattispecie di reato previste agli articoli 387 del codice penale (colpa del custode che cagiona l'evasione di persone arrestate o detenute per un reato) e 479 del codice penale (falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici) e, pertanto, i procedimenti disciplinari sono stati sospesi, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 449 del 1992 (sospensione procedimento disciplinare connesso con procedimento penale), dopo aver ricevuto da parte del funzionario istruttore la relazione conclusiva dell'inchiesta.

Lette le giustificazioni che gli incolpati hanno rimesso, secondo la procedura del citato decreto legislativo n. 449 del 1992, e preso atto delle conclusioni cui è addivenuto lo stesso funzionario istruttore, la competente Direzione generale ha ritenuto di soprassedere, per il momento, dall'assumere determinazioni di natura cautelare nei riguardi del predetto personale.

In data 5 novembre 2002 il detenuto Krasniqui Ismail è stato tratto in arresto ed associato alla casa circondariale di Salerno; il 15 novembre 2002 è stato arrestato Kume Arben, attualmente ristretto presso la casa circondariale di Vallo della Lucania.

Risulta ancora latitante il detenuto Isufi Bledar.

Per quanto concerne la struttura, si evidenzia che l'istituto di Vallo della Lucania è situato presso un immobile la cui costruzione risale al 1864, concepito come convento ed adattato a penitenziario nel 1951.

Il competente Provveditorato regionale, nell'ambito delle risorse disponibili, provvede a far eseguire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per migliorarne le condizioni igienico-sanitarie.

Nel programma di edilizia penitenziaria relativo agli anni 2003-2005 sono stati inseriti i seguenti interventi:

anno 2003 - ampliamento passeggio detenuti - importo stimato euro 300.000,00;

anno 2004 - ristrutturazione muro di cinta - importo stimato euro 250.000,00.

In ordine alla proposta di costruire un nuovo istituto in sostituzione dell'attuale struttura, si ritiene opportuno sottolineare che ogni decisione in merito viene presa in seno al Comitato paritetico per l'edilizia penitenziaria, tenuto conto, in via prioritaria, dell'elenco degli istituti da dismettere, perché strutturalmente inadeguati, fissato con decreto ministeriale 30 gennaio 2001, emanato ai sensi della legge finanziaria 23 dicembre 2000, n. 388; oltre agli istituti inseriti nel predetto elenco, nel corso dell'ultima seduta tenutasi il 27 febbraio 2002, il Comitato paritetico ha deliberato di inserire nella programmazione la costruzione dei nuovi istituti di Mistretta e Catania.

La costruzione di una nuova casa circondariale a Vallo della Lucania, non rientra nell'attuale programma di edilizia penitenziaria, fissato con decreto interministeriale (Giustizia-Infrastrutture) del 3 giugno 2002.

Il Ministro della giustizia

CASTELLI

(7 aprile 2003)

MURINEDDU. – *Ai Ministri delle comunicazioni e dell'ambiente e per la tutela del territorio.* – Premesso che:

la Società Telecom Italia ha collocato nel centro storico di Santa Teresa di Gallura un traliccio che sta producendo vivissime preoccupazioni tra gli abitanti del luogo per via di effetti sicuramente nocivi alle persone e all'ambiente;

in aggiunta a quanto sopra si fa notare che i televisori, le radio, i telefoni cellulari presentano disturbi continui di ricezione;

considerato che gli strumenti urbanistici del comune non prevedono la locazione di strutture di queste dimensioni e che gli abitanti tutti si sono mobilitati per indurre le autorità a disporre diversamente e in luoghi più appropriati il traliccio in questione,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano al corrente del problema in questione e se non ritengano giusto che si debbano fugare le comprensibili preoccupazioni degli abitanti della cittadina gallu-

rese dal momento che la natura del luogo consente soluzioni alternative assai meno nocive.

(4-02760)

(25 luglio 2002)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene opportuno premettere che il noto decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198 (Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443), non sottraendo alcuna prerogativa ai comuni in materia di pianificazione del territorio o di ordinamento degli enti locali, è intervenuto sulle fasi procedurali relative al rilascio delle autorizzazioni con l'obiettivo dichiarato, comune ad altri settori dell'ordinamento, di semplificazione e snellimento amministrativo.

In conseguenza di detta semplificazione dell'azione amministrativa, sono rimasti in capo ai comuni i poteri-doveri in ordine all'accertamento delle emissioni elettromagnetiche prodotte dalle infrastrutture da realizzare ed, in generale, non è venuto meno il potere-dovere degli enti locali di accertare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge prescritti per l'installazione.

I comuni, quindi, sono i titolari di ogni potere decisorio in ordine al rilascio o al diniego delle autorizzazioni alla installazione delle infrastrutture di telecomunicazione, nel rispetto del regime dei controlli, preventivi e successivi, in materia di inquinamento elettromagnetico che, in tal modo, risultano rafforzati e resi più stringenti.

In base all'articolo 5 del decreto legislativo n. 198 del 2002 l'istanza di autorizzazione deve essere presentata al competente ufficio del comune, il quale deve provvedere a darne pubblicità affinché tutti gli interessati, cittadini ed associazioni ambientaliste, possano esprimere il loro avviso. Tale domanda deve altresì essere trasmessa dal comune, entro 20 giorni dal ricevimento, alla competente agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ed alla locale azienda sanitaria locale.

Le ARPA, con cui gli uffici periferici di questo Ministero possono collaborare, su richiesta, mettendo a disposizione le proprie strutture tecniche e l'esperienza specifica maturata nel campo delle misure radioelettriche, devono monitorare continuamente tutti gli impianti, affinché non vengano superati i limiti di esposizione (20 volt/metro) e le misure di cautela (6 volt/metro in corrispondenza di edifici adibiti a permanenza non inferiore alle quattro ore), prescritti dalla normativa vigente.

La domanda deve essere redatta conformemente ai modelli allegati al decreto e corredata oltre che della documentazione atta a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge-quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), anche della descrizione

delle caratteristiche tecniche dell'impianto e delle aree e terreni circostanti.

Ciò premesso, per quanto concerne il traliccio di proprietà del gestore TIM situato nel centro storico di Santa Teresa di Gallura (Sassari), si comunica che l'Ispettorato territoriale della Sardegna di questo Ministero in data 10 e 22 agosto 2002 ha effettuato controlli radioelettrici a seguito dei quali non è stata rilevata alcuna situazione interferenziale al servizio di radiodiffusione televisiva pubblica e privata in banda UHF/VHF, al servizio di radiodiffusione sonora nella gamma 87,5-108 MHz, ed allo stesso servizio radiomobile nelle gamme 880-915 MHz, 925-960 MHz, 1740-1785 MHz e 1835-1900 MHz. È stato anche eseguito un rilevamento di campo elettromagnetico in prossimità del traliccio, a seguito del quale non sono stati riscontrati valori significativi ai sensi del decreto ministeriale 10 settembre 1998, n.381 (Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana).

Si precisa, infine, che il Presidio multizonale di prevenzione (PMP) della regione Sardegna ha effettuato misure di campo per verificare la rispondenza ai limiti imposti dal citato decreto ministeriale n. 381 del 1998 nelle aree accessibili alla popolazione in cui si prevedevano valori più elevati non rilevando alcuna situazione di pericolo per gli abitanti della zona.

Il Ministro delle comunicazioni

GASPARRI

(7 aprile 2003)

SODANO Tommaso. – *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno e della giustizia.* – Premesso che:

nella mattina del 6 luglio veniva effettuato uno sfratto in Via Nicolò Piccini 4, a Napoli;

gli inquilini Amalia Lepre 73 anni e Antonio Ciotola, di 75 anni malato di Alzheimer, sono stati prelevati di forza;

allo sfratto erano presenti alcune decine di rappresentanti del Comitato Anti-Sfratto insieme a militanti, dirigenti, consiglieri comunali di Rifondazione Comunista;

quattro persone sono state fermate ed accompagnate al Commissariato locale, tra cui Sandro Fucito, consigliere comunale di Napoli del Partito della Rifondazione Comunista;

lo sfratto è stato eseguito anche in presenza delle gravi condizioni di salute del signor Ciotola e non si è tenuto conto in nessun modo di questa situazione;

l'autonomia e l'indipendenza della Magistratura va salvaguardata, ma allo stesso tempo, nel caso del Giudice dell'esecuzione di Napoli non può significare una giurisprudenza a senso unico contro gli inquilini, si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano che, alla luce della nuova normativa varata dal decreto legge n. 122 del 2002, che fa obbligo al lo-

catore, non all'inquilino, di verificare col Giudice dell'esecuzione se l'inquilino abbia o meno i requisiti per beneficiare della proroga, lo sfratto effettuato a Napoli sia stato eseguito in modo illegale;

se non valutino che l'operato delle forze dell'ordine debba assumere una funzione mediatrice dei conflitti sociali e non di repressione;

quali provvedimenti intendano intraprendere per tutelare le fasce deboli dell'inquilinato;

se non ritengano di intraprendere, con gli strumenti in loro possesso, un nuovo piano di edilizia popolare pubblica per rispondere all'emergenza casa.

(4-02627)

(9 luglio 2002)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto indicata, si rappresenta che lo sfratto eseguito in Napoli, alla via Niccolò Piccini n. 4 nei confronti del signor Antonio Ciotola in data 6 luglio 2002 scaturisce da un provvedimento esecutivo di licenza di finita locazione non opposta e pronunciata in data 23 dicembre 1991. L'esecuzione di tale sfratto era già in corso all'entrata in vigore del decreto-legge 20 giugno 2002 n. 122 che consente la sospensione dell'esecuzione nei confronti di famiglie a basso reddito.

L'esecutato tuttavia non ha mai segnalato che il coacervo dei propri redditi familiari era tale da fargli godere della proroga dello sfratto prevista dalla medesima normativa.

Non essendoci mai stata da parte del conduttore Antonio Ciotola neppure la semplice affermazione di trovarsi nelle condizioni di poter godere della sospensione dello sfratto, non è mai sorta, nella fattispecie, la necessità del locatore di contestare la sussistenza di requisiti mai vantati.

Non è mai sorta, quindi, neppure la necessità dal parte del giudice dell'esecuzione di vagliare se esistevano o meno i requisiti richiesti per la sospensione dell'esecuzione.

L'esecuzione dello sfratto in questione fu, dopo numerose azioni di opposizione proposte nel corso del tempo dal conduttore, disposta ulteriormente in data 15 febbraio 2002 dal giudice dell'esecuzione del Tribunale di Napoli il quale provvide a nominare un Consulente tecnico di ufficio – nella persona del medico Giuseppe Paludi di Napoli – al fine di assicurare modalità di trasporto compatibili con le condizioni di salute dell'obbligato al rilascio.

Il Ciotola propose un'ultima istanza di sospensione dello sfratto al giudice dell'esecuzione del Tribunale di Napoli il 5 luglio 2002, che per i motivi sopra illustrati, non fu accolta.

Si rappresenta, altresì, che sin dal mese di marzo 2001 l'Ufficiale giudiziario aveva chiesto l'assistenza della forza pubblica per procedere al rilascio forzato dell'appartamento di via Piccini n. 4 condotto dai coniugi Ciotola.

Tale richiesta, reiterata con cadenza quasi mensile e mai esaudita, è stata accolta con il citato provvedimento del 15 febbraio 2002, nel quale si disponeva di «doversi procedere senza ulteriore indugio» al rilascio dell'immobile con l'ausilio della forza pubblica «per superare ogni eventuale resistenza dell'obbligato e del suo nucleo familiare».

Nell'esecuzione dello sfratto del 6 luglio 2002, oltre all'assistenza della forza pubblica, veniva assicurata, conformemente a quanto disposto dal giudice dell'esecuzione in data 15 febbraio 2002, la presenza di un medico, al fine di garantire ogni necessaria cautela a causa delle precarie condizioni di salute del signor Ciotola.

Peraltro, il tentativo operato dalle forze dell'ordine di accompagnare lo stesso presso il più vicino ospedale Cardarelli, per verificare la necessità di interventi terapeutici, è stato con fermezza avversato anche da un folto gruppo di circa 50 membri del comitato Antisfratto, costituito da militanti del Partito della Rifondazione Comunista e da frequentatori dei locali Centri sociali, che contestavano la legittimità delle operazioni.

La condotta delle forze dell'ordine, durante lo svolgimento dello sfratto, è stata improntata al più assoluto equilibrio.

L'opera di persuasione nei riguardi delle persone che allo sfratto si opponevano svolta dal personale impiegato, tuttavia, è stata alquanto difficoltosa e solo successivamente, con reiterate insistenze, ma sempre nel pieno rispetto della dignità delle persone da sfrattare, e con la preziosa assistenza delle forze dell'ordine, l'Ufficiale giudiziario è riuscito a procedere allo sfratto.

Le persone presenti, invece, hanno reagito contrastando fisicamente l'attività degli agenti, tanto che, nella circostanza il Dirigente dei servizi e due operatori della Polizia di Stato hanno riportato contusioni giudicate guaribili in sette giorni.

Nella concitazione delle citate fasi, il funzionario della Polizia di Stato presente ha ritenuto necessario far condurre presso il competente Commissariato di pubblica sicurezza «Arenella» tre giovani, fra i più esagitati, al fine di procedere, in idonee condizioni ambientali, e con ogni garanzia di legge, alla loro identificazione.

Grazie ad una incessante opera di mediazione, quindi, compiuta dal personale impegnato, le operazioni di rilascio dell'immobile sono state portate a termine con successo.

Il signor Ciotola è stato in ogni caso accompagnato in ospedale nonostante la resistenza da parte dei contestatori, ma è stato immediatamente dimesso, non essendo risultato necessario praticargli cure immediate.

Si rappresenta, infine, che il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica ha esaminato, nel corso della riunione del 16 luglio 2002, le problematiche connesse alla situazione dell'ordine pubblico in correlazione all'esecuzione dei provvedimenti di sfratto, nei riguardi di alcune categorie di locatari protetti dalla recente normativa.

In tale sede è stato congiuntamente individuato un percorso che supporti le Istituzioni interessate alle procedure in questione nel pieno rispetto delle fasce più deboli degli inquilini.

Il Ministro della giustizia

CASTELLI

(7 aprile 2003)

SODANO Tommaso. – *Ai Ministri delle attività produttive e del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

il 9 maggio del 1999 il quotidiano «Il Golfo» pubblicava un articolo in cui si denunciavano lavori alle strutture di amianto della centrale ENEL di Via Jasolino ad Ischia senza che i residenti della zona fossero stati avvisati;

di tale denuncia l'ENEL riteneva responsabile, pur senza prove, il giornalista Gennaro Romano, dipendente dell'ENEL dal 1975 e collaboratore del quotidiano «Il Golfo»;

da quel momento, infatti, iniziava una evidente, a parere dell'interrogante, criminalizzazione, con richiami e sanzioni ingiustificate, nei confronti di Gennaro Romano;

il giorno venerdì 25 febbraio 2000 si presentavano a casa di Gennaro Romano due dipendenti dell'ENEL di Napoli, Luigi Saviano e Gioacchino D'Antò, per una verifica al contatore;

dopo aver bloccato con propri piombi la supercalotta del contatore, sospendevano le operazioni per riprenderle il lunedì successivo, 28 febbraio;

il 25 febbraio il Romano veniva denunciato per furto di energia elettrica presso la stazione dei carabinieri di Forio;

il 26 febbraio, su richiesta di Gennaro Romano, l'Ing. Giuseppe Castagna eseguiva una perizia giurata al misuratore che, rilasciata in data 1/3/2000, asseverava, attestava: «il misuratore ENEL non presenta alcuna forma di manomissione nella piombatura»;

il 28 febbraio veniva svolta la verifica al misuratore dai due dipendenti Saviano e D'Antò e da Giovanni Del Prete; dal verbale di verifica emerse che:

il misuratore non presentava alcuna forma di manomissione e registrava regolarmente il consumo;

i piombi del misuratore erano quelli regolarmente installati all'atto della posa del misuratore 20 anni prima con la dicitura n. 148 e non presentavano alcuna manomissione – come da perizia asseverata ;

il personale verificatore dell'ENEL sostenne che i piombi, pur essendo regolarmente pressati, erano stati aperti, sfilati e poi richiusi;

a conclusione della verifica, il misuratore oggetto di verifica – matr. 3417 – venne ritirato, e non lasciato sul posto a disposizione dell'autorità giudiziaria come prassi; in sostituzione fu installato un nuovo misu-

ratore del tipo integrale – matr. 9358 – che registrava gli stessi kwh annui del misuratore oggetto di verifica;

nei primi giorni di marzo al Romano perveniva una lettera anonima, datata 28 febbraio 2000, che gli annunciava il suo possibile licenziamento;

il 24 marzo, senza preavviso e con trattamento di fine rapporto, al Romano veniva comunicato il licenziamento;

a seguito della denuncia dell'ENEL, su disposizione del Procuratore dott. Santulli, venivano eseguite due perquisizioni all'abitazione del Romano, a cura dell'ENEL (dallo stesso personale che aveva eseguito la verifica) e dei carabinieri, una in data 10 aprile e l'altra in data 23 maggio, per verificare gli impianti elettrici dell'abitazione collegati al misuratore, elettrodomestici e lampade, al fine di quantificare il reale consumo che il misuratore «incriminato» doveva registrare;

dai riscontri emerse che i kw registrati dal misuratore erano quelli effettivamente consumati, tant'è che l'ENEL, che accusava il proprio dipendente di furto di energia, non ha potuto richiedere il pagamento della differenza dei kw, come avviene per prassi nei casi di furto di energia;

il dott. Santulli, letti i verbali di ENEL e carabinieri, che asserivano la regolarità dei consumi registrati dal misuratore, disponeva l'archiviazione dell'accusa di furto in data 17/11/200, confermata in data 29/05/2001 dal GIP, dott.ssa Anna Di Mauro;

a seguito dell'archiviazione il Romano chiedeva all'ENEL la sua riassunzione, essendo venute meno le ragioni che avevano determinato il licenziamento;

a tutt'oggi, la sua richiesta di reintegro inspiegabilmente non ha ottenuto risposta, ma non solo: gli è stata anche sospesa l'erogazione dell'assegno di mantenimento stabilito dal nuovo contratto di lavoro e confermato dal Giudice del Lavoro,

si chiede di sapere se non si ritenga di dover intervenire presso la direzione del personale dell'ENEL per stabilire l'immediato reintegro del signor Romano, il quale, oltre ad aver ampiamente dimostrato l'infondatezza delle accuse mossegli dall'ENEL, ha subito un gravissimo danno economico e morale.

(4-03450)

(28 novembre 2002)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in questione si rappresenta quanto segue, sulla scorta delle notizie fornite dall'Enel.

Le operazioni di rimozione di una struttura di amianto presente nella sede del Gruppo Operativo Enel di Ischia eseguite nel 1999 e richiamate dal quotidiano «Il Golfo», furono realizzate da Enel nel rispetto della normativa in materia e sotto il controllo degli organi di vigilanza competenti. In relazione a tale vicenda Enel non ha mosso alcuna contestazione e nè ha applicato alcuna sanzione al proprio dipendente Gennaro Romano.

Nel febbraio del 2000 pervenne ad Enel Distribuzione una particolareggiata denuncia anonima che addebitava al dipendente in questione prelievi irregolari di energia elettrica dall'impianto relativo alla propria abitazione al quale era applicata, ai sensi del Contratto collettivo di lavoro per i dipendenti Enel, una tariffa ridotta.

A seguito di tale denuncia Enel Distribuzione dispose una verifica tecnica dell'impianto che accertò comunque diverse irregolarità all'apparecchio di registrazione dei prelievi. Tali irregolarità erano tutte riconducibili a limitare le stesse registrazioni, nonché a consentire un prelievo di potenza superiore a quello contrattualmente previsto. In seguito a tale accertamento fu avviata, nel pieno rispetto delle previsioni di legge e di contratto, una procedura disciplinare nei confronti di Gennaro Romano. Successivamente, in seguito ad ulteriori accertamenti, fu contestato al Romano anche l'intervento arbitrario su altre due forniture eseguite nello stesso fabbricato.

Ritenute inaccettabili le motivazioni addotte dal lavoratore a sua difesa, la procedura disciplinare fu definita con l'adozione del licenziamento, senza preavviso e con trattamento di fine rapporto, con effetto dal 24 marzo 2000. Il licenziamento è stato impugnato dal dipendente. Il relativo giudizio è attualmente pendente innanzi al tribunale di Napoli, che ha rinviato la decisione all'udienza del 9 aprile 2003.

Enel ha provveduto ad informare di tali fatti anche il Giudice penale, il quale, in fase istruttoria, ha disposto l'archiviazione del procedimento sulla scorta delle conclusioni espresse in una perizia tecnica. A seguito di tale archiviazione, il Romano ha richiesto di essere reintegrato in azienda. Tale richiesta non è stata, tuttavia, accolta in quanto nella perizia utilizzata dal Giudice penale per motivare l'archiviazione si attesta la regolarità dell'impianto dopo l'intervento dei tecnici di Enel Distribuzione e non delle apparecchiature presenti al momento del primo accesso dei tecnici, apparecchiature che, nel frattempo, erano state messe a disposizione del Giudice del Lavoro a prova delle irregolarità contestate disciplinarmente.

L'erogazione dell'assegno alimentare, inizialmente sospesa al Romano come ad altri dipendenti licenziati per motivi disciplinari in applicazione del nuovo Contratto collettivo nazionale di settore del luglio 2001, è stata ripristinata a seguito dell'accoglimento di un apposito ricorso d'urgenza.

Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive

DELL'ELCE

(1° aprile 2003)

SODANO Tommaso. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

presso il Carcere di Bellizzi è detenuto Umberto Galasso di anni 34;

Umberto Galasso quando è entrato in carcere pesava 94 chili (per un metro e ottanta di altezza), nel giro di quattro mesi è ridotto a 50 chili, perdendone 44 nel carcere;

un dirigente medico dell'ospedale Pellegrini di Napoli aveva stabilito, con ben due perizie medico-legali di poche settimane fa, che il Galasso era «affetto da grave stato denutrizionale» con «anoressia nervosa determinata da una sindrome depressiva» e conseguente «pericolo di vita»;

il Magistrato di sorveglianza ha emesso una ordinanza nella quale si afferma che il Galasso «gode di buona salute», smentendo le perizie mediche;

nel carcere di Bellizzi non esiste un centro clinico,

si chiede di sapere:

se non si ritenga di intervenire presso il Carcere Bellizzi affinché al detenuto Galasso siano assicurate le condizioni minime per la cura e per la riabilitazione;

se non si ritenga che il caso di Galasso non rappresenti l'esempio di come le carceri possano negare il diritto alla salute ed al reinserimento nella società ad una persona detenuta.

(4-03673)

(21 gennaio 2003)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto indicata, si rappresenta che il detenuto Umberto Galasso è stato tratto in arresto in data 11 settembre 2002. Risulta condannato per i reati di cui agli articoli 575 e 628 del codice penale (omicidio e rapina) con sentenza passata in giudicato.

Per quanto concerne le sue condizioni di salute, si rappresenta che la Direzione della Casa circondariale di Avellino, con fonogramma del 10 marzo 2003, ha richiesto il trasferimento del Galasso presso un centro diagnostico terapeutico dell'Amministrazione in quanto lo stesso risulta affetto da «comportamento anoressico».

Il competente Ufficio del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, previo parere del sanitario addetto, ha disposto l'urgente trasferimento, sia pure temporaneo, del Galasso presso il centro clinico annesso all'istituto penitenziario di Napoli-Secondigliano.

Il Ministro della giustizia

CASTELLI

(7 aprile 2003)
